SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 maggio 2006.

Assegnazione delle risorse accantonate e vincolate dal decreto ministeriale 27 agosto 2004 per gli ospedali classificati e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Programma di investimenti articolo 20 legge n. 67/1988.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34.030 miliardi di lire;

Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha autorizzato, per il potenziamento delle strutture di radioterapia, un'ulteriore spesa di lire 30 miliardi, a incremento del programma di investimenti ex art. 20 legge 67/1988 da 30.000 a 30.030 miliardi di lire;

Visto l'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha elevato il fondo di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988 di 4.000 miliardi di lire — portandolo a complessivi 34.030 miliardi di lire — per la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificato dall'art. 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a gestione diretta, gli ospedali classificati e l'Istituto superiore di sanità possano essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/88, a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza Stato-Regioni;

Vista la delibera CIPE n 65 del 2 agosto 2002 di riparto delle risorse assegnate dalla citata legge 388/2000, pari a euro 1.239.684.455,44 (lire 2.400.363.820.535), nella quale viene riservata agli enti la richiamata quota nella misura di euro 137.797.840,44 destinata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, agli istituti zooprofilattici sperimentali, ai policlinici universitari a gestione diretta, agli ospedali classificati e all'Istituto superiore di sanità, da ripartire con successivo provvedimento;

Vista la delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004 (Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità legge n. 67/88 e legge n. 388/2000) che ridetermina le risorse assegnate agli enti dalla citata delibera CIPE 65/2002 in euro 127.797.840,44;

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che sostituisce il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997, demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti, nonché delle attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, della delibera CIPE del 6 agosto 1999, recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», che attribuisce, tra le altre, al Ministero della sanità la funzione di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-*bis*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 144 del 1999, che prevede presso le Amministrazioni centrali e regionali la istituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici;

Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 1, della legge n. 144 del 1999, con decreto ministeriale 12 dicembre 2003 e successive modifiche è disciplinato il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2004 di riparto di parte delle risorse riservate dalla citata delibera CIPE 65/2002 come rideterminata dalla delibera CIPE 63/2004 e che accantona per l'anno 2004 la somma di euro 12.002.517,00 per gli ospedali classificati e la somma di euro 4.950.000,00 per gli istituti zooprofilattici sperimentali da assegnare con successivo atto da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Viste le richieste pervenute dagli enti individuati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, e che le stesse rivestono carattere di priorità;

Acquisito in data 20 aprile 2006 il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata, a valere sulla delibera CIPE 65/2002 come modificata dalla delibera CIPE 63/2004 richiamate in premessa, agli ospedali classificati indicati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto, la somma di euro 12.002.517,00, per le finalità per ciascuno specificate.

È assegnata, a valere sulla delibera CIPE 65/2002 come modificata dalla delibera CIPE 63/2004 richiamate in premessa, agli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto, la somma di euro 4.950.000,00 per le finalità per ciascuno specificate.

Art. 2.

Gli interventi verranno ammessi a finanziamento con successivo atto, su richiesta degli enti interessati, secondo le procedure previste nell'Accordo tra Governo, Regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, previo parere del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, obbligatorio ai sensi del decreto ministeriale 12 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

Il Ministro della salute (ad interim): BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 120

ALLEGATO

Tabella allegata al Decreto del Ministro della salute

Assegnazione risorse Delibera CIPE 65/2002 come modificata da Delibera CIPE 63/2004 (accantonamento D.M. 27 agosto 2004)

OSPEDALI CLASSIFICATI	*Assegnazione*	*Titolo Intervento*
Ospedale Cristo Re di Roma	€ 10.000.000,00	Riqualificazione struttura
IRCCS per lo studio del ritardo Mentale e dell'Involuzione Cerebrale Oasi Maria SS. Di Troina (EN)	€ 2.002.517,00	Adeguamento strutturale e impiantistico
Totale	**€ 12.002.517,00**	

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	*Assegnazione*	*Titolo Intervento*
IZS della Sardegna sede di Sassari	€ 3.000.000,00	Nuova sede realizzazione 3° lotto
IZS della Sicilia	€ 1.950.000,00	Costruzione di laboratori della sede distaccata nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
Totale	**€ 4.950.000,00**	

06A07587

DECRETO 16 maggio 2006.

Riparto a favore dell'I.S.S. e degli I.R.C.C.S. delle risorse residue, delibera CIPE 65/2002, come modificata dalla delibera CIPE 63/2004. Programma di investimenti articolo 20 legge n. 67/1988.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34.030 miliardi di lire;

Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha autorizzato, per il potenziamento delle strutture di radioterapia, un'ulteriore spesa di lire 30 miliardi, a incremento del programma di investimenti ex art. 20 legge n. 67/1988 da 30.000 a 30.030 miliardi di lire;

Visto l'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha elevato il fondo di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988 di 4.000 miliardi di lire — portandolo a complessivi 34.030 miliardi di lire — per la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze datato 12 maggio 2006, recante «Ricognizione delle risorse resesi disponibili a seguito della risoluzione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662» in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della citata legge n. 266/2005;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificato dall'art. 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a gestione diretta, gli ospedali classificati e l'Istituto superiore di sanità possano essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/1988, a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza Stato-Regioni;

Vista la delibera CIPE n 65 del 2 agosto 2002 di riparto delle risorse assegnate dalla citata legge n. 388/2000, pari a euro 1.239.684.455,44 (lire 2.400.363.820.535), nella quale viene riservata agli enti la richiamata quota nella misura di Euro 137.797.840,44 destinata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, agli istituti zooprofilattici sperimentali, ai policlinici universitari a gestione diretta, agli ospedali classificati e all'Istituto superiore di sanità, da ripartire con successivo provvedimento;

Vista la delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004 (Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità legge n. 67/1988 e legge n. 388/2000) che ridetermina le risorse assegnate agli enti dalla citata delibera CIPE 65/2002 in euro 127.797.840,44:

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che sostituisce il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997, demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti, nonché delle attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, della delibera CIPE del 6 agosto 1999, recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», che attribuisce, tra le altre, al Ministero della sanità la funzione di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-*bis,* della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 144 del 1999, che prevede presso le Amministrazioni centrali e regionali la istituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici;

Considerato che, ai sensi del citato art.1, comma 1, della legge n. 144 del 1999, con decreto ministeriale 12 dicembre 2003 e successive modifiche è disciplinato il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2004 di riparto di parte delle risorse riservate dalla citata delibera CIPE 65/2002 come rideterminata dalla delibera CIPE 63/2004 e che assegna euro 61.700.000,00 agli enti di cui al citato art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le richieste pervenute dagli enti individuati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, e che le stesse rivestono carattere di priorità;

Acquisito in data 20 aprile 2006 il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata, a valere sulla delibera CIPE 65/2002 come modificata dalla delibera CIPE 63/2004 richiamate in premessa, all'Istituto superiore di sanità e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico specificati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto, la somma di euro 66.097.840,00, per le finalità per ciascuno specificate.

Art. 2.

1. La procedura di ammissione a finanziamento degli interventi è subordinata al parere del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, obbligatorio ai sensi del decreto ministeriale 12 dicembre 2003.

2. Gli interventi verranno ammessi a finanziamento con successivo atto, su richiesta degli enti interessati secondo le modalità previste dall'accordo tra il Governo, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, citato in premessa.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2006

Il Ministro della salute (ad interim): BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 121

ALLEGATO

Tabella allegata al decreto del Ministro della salute

IRCCS	*TITOLO INTERVENTO*	*ASSEGNAZIONE*
IRCCS Policlinico S. Matteo Pavia	Acquisto arredi e attrezzature nuovo fabbricato DEA	€ 5.000.000,00
Istituto Nazionale per la Cura dei Tumori – Milano	Ammodernamento tecnologico del Dipartimento di Anatomia Patologica	€ 1.954.080,00
Istituto per l'Infanzia Burlo Garofalo – Trieste	Interventi edilizi ed impiantistici	€ 2.724.760,00
Centro di Riferimento Oncologico Istituto Nazionale Tumori – Aviano	Acquisto apparecchiature	€ 3.000.000,00
Istituti Ortopedici Rizzoli Bologna	Potenziamento del "Centro di Medicina Rigenerativa Muscolo Scheletrica" e realizzazione "Sistema informativo aziendale per l'eccellenza"	€ 2.500.000,00
INRCA di Ancona	Interventi sulle diverse sedi	€ 5.850.000,00
IFO sede di Mostacciano (RM):	Sistema informatico, adeguamento centrali tecnologiche e attrezzature	€ 12.420.000,00
IFO San Gallicano (RM)	Ristrutturazioni urgenti per adeguamento normativa	€ 7.500.000,00
Istituto Nazionale Lazzaro Spallanzani (RM)	Sistemazione aree di direzione e servizi di supporto e realizzazione complesso per la formazione	€ 5.000.000,00
IRCCS Pascale di Napoli	Realizzazione nuovo edificio di collegamento per laboratori oncologia sperimentale	€ 11.500.000,00
IRCCS Ospedale Oncologico di Bari	Acquisizione attrezzature sperimentali nuova sede Ospedale Cotugno	€ 4.649.000,00
Istituto Superiore di Sanità	Interventi urgenti di consolidamento dell'edificio principale	€ 4.000.000,00
	TOTALE	**€ 66.097.840,00**

06A07588

DECRETO 17 giugno 2006.

Istituzione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'art. 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha istituito il Ministero della salute, identificandone le attribuzioni e gli articoli 47-*ter* e 47-*quater*, che ne hanno previsto le funzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2003, e successive modifiche, che individua gli uffici dirigenziali non generali del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'art. 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'art. 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all'art. 9 della Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

Visto che il medesimo art. 1, comma 288, dispone che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS;

Visto il comma 289 del citato art. 1 che prevede che per le finalità del SiVeAS il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità e che, per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, con il quale è stato costituito il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

Ritenuto necessario provvedere alla realizzazione del SiVeAS presso il Ministero della salute;

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 28 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso il Ministero della salute è attuato il Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), il cui supporto tecnico è assicurato dalla Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema del Dipartimento della qualità del Ministero della salute.

2. Il Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) è realizzato al fine di provvedere alla: *a)* verifica che ai finanziamenti erogati corrispondano servizi per i cittadini; *b)* verifica che nella erogazione dei servizi vengano rispettati criteri di efficienza e appropriatezza.

3. Le attività che afferiscono al Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria sono quelle di seguito elencate:

a) esercizio del potere di accesso da parte del Ministero della salute presso le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, avvalendosi del Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, integrato dall'art. 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 ed esteso, ai sensi dell'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie;

b) esercizio da parte del Ministero della salute della potestà di verifica, ai sensi dell'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, presso le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, i policlinici universitari e le aziende ospedaliere universitarie dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e all'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei relativi tempi d'attesa;

c) le attività relative al sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, afferente al Ministero della salute, teso alla verifica del raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale, ai fini

della verifica dell'erogazione dei servizi ai cittadini, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per assicurare trasparenza, confrontabilità e verifica dell'assistenza erogata attraverso i livelli essenziali di assistenza;

d) le attività inerenti il monitoraggio di cui all'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

e) le attività del comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, costituito con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, cui è affidato il compito di verifica dell'erogazione di tali livelli in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e di verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione;

f) le attività inerenti il monitoraggio dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, afferente al Ministero della salute e all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui agli accordi Stato-regioni del 14 febbraio 2002 e dell'11 luglio 2002;

g) le attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, inerenti il supporto al Ministero della salute ed alle regioni in materia di verifica dei livelli essenziali di assistenza;

h) le attività della commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, istituita dall'art. 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale;

i) le attività del Sistema nazionale linee guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, per la parte concernente la razionalizzazione dei percorsi di cura e l'incremento dell'appropriatezza;

l) le attività del Nuovo sistema informativo sanitario rilevanti ai fini del monitoraggio dell'assistenza sanitaria;

m) le attività dell'Agenzia italiana del farmaco in ordine alla verifica dell'assistenza farmaceutica compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Art. 2.

1. Il coordinamento delle attività e degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto è assicurato mediante la predisposizione di programmi annuali, proposti, sentita la cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario, istituita ai sensi dell'Accordo Stato-regioni del 20 febbraio 2001, dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 ed approvati dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dalla data di pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 290

06A07596

DECRETO 24 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Berchtold Rita Louise, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Berchtold Rita Louise, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Medizinische laborantinnen» con la designazione internazionale di «Graduate Medical laboratory technologist» conseguito in Svizzera, al fine dell'esercizio professionale di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 9 giugno 2005;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 23 giugno 2006, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 319/1994;

Visto il decreto dirigenziale 23 giugno 2006, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 giugno 2006 ai sensi del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la signora Berchtold Rita Louise è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di laboratorio biomedico contemplato nel decreto ministeriale n. 745/1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di studio di «Medizinische laborantinnen» con la designazione internazionale di «Graduate Medical laboratory technologist» conseguito in Svizzera nell'anno 1978 presso la «Fachschule für medizinisch-technische Berufe» di Berna (Svizzera) dalla signora Berchtold Rita Louise nata a Solothurn (Svizzera) il 25 giugno 1956, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (decreto ministeriale n. 745/1994), ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A07283

DECRETO 24 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Jusinska Ewa Marzena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la signora Jusinska Ewa Marzena, chiede il riconoscimento del titolo di «Technik analityki medycznej» conseguito in Polonia, al fine di esercizio professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 31 marzo 2006;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 23 giugno 2006, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 319/1994;

Visto il decreto dirigenziale 23 giugno 2006, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 giugno 2006 ai sensi del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la signora Jusinska Ewa Marzena è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di laboratorio biomedico contemplato nel decreto ministeriale n. 745/1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di studio di «Technik analityki medycznej» conseguito in Polonia nell'anno 1991 presso l'Istituto professionale medico di Lublin (Polonia) dalla signora Jusinska Ewa Marzena nata a Swidnik (Polonia) il 3 novembre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (decreto ministeriale n. 745/1994), ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A07282

DECRETO 24 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra De Maestri Gabriela Marina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la signora De Maestri Gabriela Marina ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Tecnica de laboratorio clinico e histopatologia» conseguito in Argentina ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le con-

dizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto dirigenziale in data 23 giugno 2006 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 giugno 2006 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la signora De Maestri Gabriela Marina è risultato idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Tecnico en laboratorio clinico» rilasciato nell'anno 1994 presso l'«Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Ciencias Médicas» (Argentina) la signora De Maestri Gabriela Marina nata a Cordoba (Argentina) il 25 settembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

2. La signora De Maestri Gabriela Marina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A07281

DECRETO 24 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Spina Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Spina Daniela cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Medizinisch-technische laborassistentin» conseguito in Svizzera, al fine dell'esercizio professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 15 ottobre 2004;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 23 giugno 2006, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 319/1994;

Visto il decreto dirigenziale 23 giugno 2006, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 giugno 2006 ai sensi del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la signora Spina Daniela è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di laboratorio biomedico contemplato nel decreto ministeriale n. 745/1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di studio di «Medizinisch-technische laborassistentin» conseguito in Svizzera nell'anno 1987 presso la Scuola di medicina tecnica per assistenti di laboratorio nelle cliniche universitaria dell'Ospedale Insel di Berna (Svizzera) dalla signora Spina Daniela nata a Fahrni (Berna-Svizzera) il 4 novembre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (decreto ministeriale n. 745/1994), ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A07284

DECRETO 24 luglio 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Tegoplant», registrato al n. 12194.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario, *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario, *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 26 aprile 2004 dall'impresa Goldschmidt GmbH, con sede legale in Goldschmidtstrasse 100 Essen (Germania), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Tegoplant»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 dcl decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare a cinque anni la validità dell'autorizzazione del prodotto sopra citato;

Vista la nota dell'ufficio in data 17 ottobre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 23 novembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti delle imprese:

Goldschmidt, Goldschmidtstrasse 100 - 45127 Essen (Germania);

Goldschmidt Chemical Corp. 914 E. Randolph Road, Hopewell, Virginia 23860 U.S.A.,

e confezionato presso gli stabilimenti delle imprese:

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano);

Diachem S.p.a. - U.P. SIFA, Caravaggio (Bergamo);

Chemia S.p.a. - strada statale 255 km 46 S. Agostino (Ferrara);

Finstar s.r.o. Prazskà 54, 280 02 Kolin Czech Republik;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Goldschmidt GmbH, con sede legale in Goldschmidtstrasse 100 Essen (Germania), è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo - pericoloso per l'ambiente denominato TEGOPLANT con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,10 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20.

3. Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dalle imprese estere:

Goldschmidt, Goldschmidtstrasse 100 - 45127 Essen (Germania);

Goldschmidt Chemical Corp. 914 E. Randolph Road, Hopewell, Virginia 23860 U.S.A.;

Finstar s.r.o. Prazskà 54, 280 02 Kolin Czech Republik; nonché confezionato negli stabilimenti delle imprese: Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreto del 17 febbraio 1981 e 1° febbraio 2000;

Diachem S.p.a. - U.P. SIFA, Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreto del 26 marzo 1987 e 7 giugno 2002;

Chemia S.p.a. - strada statale 255 km 46 S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreto dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12194.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

TEGOPLANT®

Coadiuvante per trattamenti erbicidi, fungicidi, insetticidi. Concentrato solubile

TEGOPLANT®

Composizione:
100 g di prodotto contengono
trisilossano etossilato propossilato puro 75.0 g (= 765 g / l) sottoprodotti di sintesi q.b. a 100 g

Xn NOCIVO

R 20 NOCIVO PER INALAZIONE
R21 NOCIVO PER CONTATTO CON LA PELLE
R36 : IRRITANTE PER GLI OCCHI
R 51-53 NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE ACQUATICO
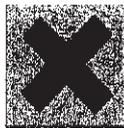
Pericoloso per l'ambiente

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Non respirare gli aerosoli
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente, riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza

GOLDSCHMIDT GmbH, Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen (Germania) Tel. +49 201 173 01 Fax +49 201 173 00

Officine di produzione:

- GOLDSCHMIDT, Goldschmidtstrasse 100 , 45127 Essen (Germania)
- GOLDSCHMIDT Chemical Corp., 914. E. Randolph Road . Hopewell, Virginia 23860 U.S.A.

Officine di confezionamento :

- ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro
- D.I.A.C.H.E.M. S.p.A.– Unità produttiva S.I.F.A.,Caravaggio BG
- CHEMIA S.p.A. Strada Statale 255 km 46 S.Agostino FE
- FINSTAR s.r.o. Prazská 54, 280 02 Kolin Czech Republik

Registrazione Ministero della Salute n. .... del ....

Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n. *litri*

NORME DI SICUREZZA

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Misure generali : nella eventualità di intossicazioni, peraltro remota, portare il paziente in ambiente ventilato e tenerlo caldo. Non somministrare nulla per bocca e non indurre il vomito. Mettersi in contatto con il più vicino Centro Antiveleni.
In caso di ingestione od inalazione : chiamare il medico e mostrargli l'etichetta o la confezione.
In caso di contatto con la pelle : togliere il vestiario contaminato e lavare le parti venute a contatto con il prodottoi con sapone ed abbondante acqua.
In caso di contatto con gli occhi :sciacquare abbondantemente con abbondante acqua pulita e continuare a risciacquare per altri 15 minuti. In caso di arrossamento od irritazioni persistenti consultare uno specialista.

Consultare un Centro Antiveleni

Taglie: litri 0,10- 0,25- 0,5 - 1 - 5 – 10 - 20

Proprietà di TEGOPLANT

TEGOPLANT è un coadiuvante a base di trisilossano organo-modificato per l'impiego in miscela con prodotti fitosanitari.
TEGOPLANT agisce riducendo la tensione superficiale della miscela antiparassitaria e consente una distribuzione uniforme delle gocce sulla superficie irrorata.
L'impiego di TEGOPLANT consente : una migliore copertura delle colture trattate con prodotti fitosanitari, un rapido assorbimento di prodotti sistemici e translaminari in tal modo riducendo il rischio di dilavamento dopo l'irrorazione
TEGOPLANT non possiede alcuna efficacia biologica ma esclusivamente fisica.

Applicazione del prodotto

TEGOPLANT può essere impiegato in miscela con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive delle seguenti classi chimiche :
erbicidi : sulfoniluree, arilfenossipropionati, derivati degli acidi benzoici, fenocarbossilici, glicine (glifosate, glufosinate)
fungicidi ad azione di contatto : carbossimidi dicarbossimidi, ditiocarbammati, composti inorganici (rame, zolfo), nitrili e pirimidine.
fungicidi ad azione sistemica/translaminare : benzimidazoli, morfoline, fenilamidi, triazoli.
insetticidi ad azione di contatto : regolatori di crescita (cyromazina, benzoiluree), microbiologici (Bacillus thuringiensis) , piretroidi.
insetticidi ad azione sistemica/translaminare : avermectine, carbammati

Dosi di impiego : 100 ml/100 litri di acqua

Preparazione della miscela

Riempire a metà il serbatoio dell'irroratore e dare inizio all'agitazione. Aggiungere il fungicida/insetticida/erbicida seguendo le raccomandazioni in etichetta. Continuare l'agitazione. Aggiungere la dose raccomandata di **TEGOPLANT** e terminare il riempimento del serbatoio con acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità e sicurezza per le colture: TEGOPLANT è generalmente compatibile con prodotti fitosanitari. Tuttavia data la gamma di formulati commerciali disponibili, si consiglia di effettuare una verifica della compatibilità e della sicurezza per la coltura su una superficie ristretta. Non impiegare TEGOPLANT in soluzioni acquose ammoniacali o con urea.

Avvertenza : Per la miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza .

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Rispettare le raccomandazioni di impiego per i prodotti in miscela.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali .

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE IL PRODOTTO E IL SUO IMBALLAGGIO SECONDO LE NORME VIGENTI

Numero di lotto ..... Data di produzione ....

® marchio registrato Goldschmidt GmbH, Germania

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TEGOPLANT®
Coadiuvante per trattamenti erbicidi, fungicidi, insetticidi. Concentrato solubile

TEGOPLANT®

Composizione:

100 g di prodotto contengono :
trisilossano etossilato propossilato puro 75,0 g (= 765 g / l)
sottoprodotti di sintesi q.b. a 100 g

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

R 20 NOCIVO PER INALAZIONE
R21 NOCIVO PER CONTATTO CON LA PELLE
R36 : IRRITANTE PER GLI OCCHI
R 51-53 NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE ACQUATICO

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Non respirare gli aerosoli
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente, riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza

GOLDSCHMIDT GmbH, Goldschmidtstrasse 100 , 45127 Essen (Germania) Tel. +49 201 173 01 Fax +49 201 173 00

Officine di produzione:

- GOLDSCHMIDT, Goldschmidtstrasse 100 , 45127 Essen (Germania)
- GOLDSCHMIDT Chemical Corp., 914. E. Randolph Road , Hopewell, Virginia 23860 U.S.A.

Officine di confezionamento :

- ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro
- D.I.A.C.H.E.M. S.p.A.– Unità produttiva S.I.F.A.,Caravaggio BG
- CHEMIA S.p.A. Strada Statale 255 km 46 S.Agostino FE
- FINSTAR s.r.o. Prazskà 54, 280 02 Kolin Czech Republik

Registrazione Ministero della Salute n. .... del ....

Il contenitore non può essere riutilizzato Partita n. ***0,100 litri***

NORME DI SICUREZZA

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Misure generali : nella eventualità di intossicazioni, peraltro remota, portare il paziente in ambiente ventilato e tenerlo caldo. Non somministrare nulla per bocca e non indurre il vomito. Mettersi in contatto con il più vicino Centro Antiveleni.
In caso di ingestione od inalazione : chiamare il medico e mostrargli l'etichetta o la confezione.
In caso di contatto con la pelle : togliere il vestiario contaminato e lavare le parti venute a contatto con il prodottoi con sapone ed abbondante acqua.
In caso di contatto con gli occhi :sciacquare abbondantemente con abbondante acqua pulita e continuare a risciacquare per altri 15 minuti. In caso di arrossamento od irritazioni persistenti consultare uno specialista.

Consultare un Centro Antiveleni

AVVERTENZA : PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO

TEGOPLANT®

Coadiuvante per trattamenti erbicidi, fungicidi, insetticidi. Concentrato solubile

Proprietà di TEGOPLANT

TEGOPLANT è un coadiuvante a base di trisilossano organo-modificato per l'impiego in miscela con prodotti fitosanitari.
TEGOPLANT agisce riducendo la tensione superficiale della miscela antiparassitaria e consente una distribuzione uniforme delle gocce sulla superficie irrorata.
L'impiego di TEGOPLANT consente : una migliore copertura delle colture trattate con prodotti fitosanitari, un rapido assorbimento di prodotti sistemici e translaminari in tal modo riducendo il rischio di dilavamento dopo l'irrorazione
TEGOPLANT non possiede alcuna efficacia biologica ma esclusivamente fisica.

Applicazione del prodotto

TEGOPLANT può essere impiegato in miscela con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive delle seguenti classi chimiche :
erbicidi : sulfuniluree, arilfenossipropionati, derivati degli acidi benzoici, fenocarbossilici, glicine (glifosate, glufosinate)
fungicidi ad azione di contatto : carbossimidi, dicarbossimidi, ditiocarbammati, composti inorganici (rame, zolfo), nitrili e pirimidine.
fungicidi ad azione sistemica/translaminare : benzimidazoli, morfoline, fenilamidi, triazoli.
insetticidi ad azione di contatto : regolatori di crescita (cyromazina, benzoiluree), microbiologici (Bacillus thuringiensis) , piretroidi.
insetticidi ad azione sistemica/translaminare : avermectine, carbammati

Dosi di impiego : 100 ml/100 litri di acqua

Preparazione della miscela

Riempire a metà il serbatoio dell'irroratore e dare inizio all'agitazione. Aggiungere il fungicida/insetticida/erbicida seguendo le raccomandazioni in etichetta.
Continuare l'agitazione. Aggiungere la dose raccomandata di TEGOPLANT e terminare il riempimento del serbatoio con acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità e sicurezza per le colture: TEGOPLANT è generalmente compatibile con prodotti fitosanitari. Tuttavia, data la gamma di formulati commerciali disponibili, si consiglia di effettuare una verifica della compatibilità e della sicurezza per la coltura su una superficie ristretta.
Non impiegare TEGOPLANT in soluzioni acquose ammoniacali o con urea.

Avvertenza : Per la miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza .

Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Rispettare le raccomandazioni di impiego per i prodotti in miscela.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENTITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE IL PRODOTTO E IL SUO IMBALLAGGIO SECONDO LE NORME VIGENTI

Numero di lotto ..... Data di produzione ....

® marchio registrato Goldschmidt GmbH, Germania

06A07586

DECRETO 3 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Combiram PB», registrato al n. 13108.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 3 gennaio 2006 dall'impresa Sepran S.a.s. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Combiram PB» uguale al prodotto di riferimento denominato «Ossiram Combi WP» registrato al n. 9636 con decreto direttoriale in data 14 maggio 1998 dell'impresa Sepran S.a.s., con sede in Isola Vicentina (Vicenza);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Ossiram Combi WP» dell'impresa Sepran S.a.s;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Combiram PB» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Rame e Cimoxanil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Sepran S.a.s., con sede in via Brenta n. 20 - Isola Vicentina (Vicenza) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato COMBIRAM PB con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 e kg 1 - 5 - 10 - 25.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Manica S.p.a. - Rovereto (Trento) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 - 24 gennaio 2005, nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa I.M.C. Limited, Naxxar (Malta).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13108.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

COMBIRAM PB

FUNGICIDA CUPRORGANICO IN POLVERE BAGNABILE PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA

COMBIRAM PB

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Rame metallo puro	13,6 g
(sotto forma di solfato neutralizzato con calce spenta)	
Cimoxanil puro	2 g
Coformulanti	q. b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Rischi di gravi lesioni oculari – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SEPRAN s.a.s.
Via Brenta, 20 - 36033 ISOLA VICENTINA (VI)

Officine di produzione: I.M.C. LIMITED, Naxxar (Malta) - MANICA S.p.A., Rovereto (TN)
Distribuito da: MANICA S.p.A., Rovereto (TN)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ del

CONTENUTO: 50-100-150-200-250-300-350-400-500-600 g / 1-5-10-25 kg

Partita N° ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo 13.6% e Cimoxanil 2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Rame: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo, Irritante cutaneo ed oculare.
Cimoxanil (derivato dell'urea): Sintomi: durante l'impiego può procurare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può provocare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citate subittero e ematuria.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERITSTICHE
COMBIRAM PB è un fungicida in polvere bagnabile da utilizzare per la lotta alla Peronospora della vite, patata, e del pomodoro. Il prodotto è costituito da due sostanze attive delle quali una (Cimoxanil) ha un'azione bloccante dovuta alla penetrazione delle foglie, mentre la seconda (Rame sotto forma di Poltiglia Bordolese) possiede una certa persistenza garantendo la protezione della pianta da una nuova infezione per diversi giorni. La presenza del Rame conferisce al prodotto anche una certa azione collaterale contro la Botrytis della vite.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
VITE: contro la Peronospora impiegare COMBIRAM PB alla dose di 500-600 g/hl di acqua. Iniziare i trattamenti quando insorge il pericolo di infezioni peronosporiche; in condizioni normali il trattamento va ripetuto ogni 8-10 giorni. In caso di forti attacchi ridurre tale intervallo a 6-8 giorni. Aggiungendo un'idonea quantità di zolfo si può controllare contemporaneamente anche l'Oidio.
PATATA E POMODORO: contro la Peronospora impiegare COMBIRAM PB alla dose di 600-800 g/hl di acqua.
PREPARAZIONE DELLE POLTIGLIA: stemperare il prodotto in poca acqua mescolando bene fino a formare una poltiglia omogenea quindi, continuando a mescolare, aggiungere la restante acqua fino ad ottenere il volume necessario.

COMPATIBILITA': COMBIRAM PB non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Polifosfuri).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMNENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade)
- **DA NON VENDERSI SFUSO**

06A07579

DECRETO 3 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Niber 35 WG», registrato al n. 13133.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 19 gennaio 2006 dall'impresa Siapa S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Niber 35 WG» uguale al prodotto di riferimento denominato «Sinis 35 WG» registrato al n. 10297 con D.D. in data 3 febbraio 2000 dell'impresa Isagro Italia S.r.l., con sede in Milano;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Sinis 35 WG» dell'impresa Isagro Italia S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Niber 35 WG» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Metribuzin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Siapa S.r.l., con sede in via Caldera n. 21 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato NIBER 35 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Isagro S.p.a., Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974 - 16 aprile 2004;

A.D.I.C.A. S.r.l., Nera Montoro (Terni) autorizzato con decreti del 19 novembre 1998 - 22 settembre 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13133.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

NIBER 35 WG
GRANULI IDRODISPERSIBILI
ERBICIDA SELETTIVO PER PATATA, POMODORO, SOIA, ASPARAGO, ERBA MEDICA, CAROTA, FRUMENTO, ORZO

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)
Metribuzin puro ....g. 35
Coformulanti ....q.b. a g. 100

Registrazione Ministero della Salute n° del
SIAPA S.r.l. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02.409461 (Centralino) - 02 40901276 (Ufficio qualità)
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); A.D.I.C.A. S.r.l. Via dello Stabilimento, 11 - Nera Montoro (TERNI).
Partita N°.....

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA
Contenuto netto: 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25 Kg
Frasi di rischio (R): Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.
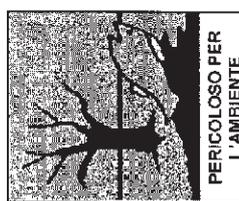
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti critematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto agisce per via fogliare e radicale sulle seguenti infestanti:
- **Dicotiledoni:** *Amaranthus blitoides* (Amaranto), *Amaranthus graecizans* (Amaranto grecizzante), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto comune), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Atriplex patula* (Atriplice aperta o maggiore), *Capsella bursa-pastoris* (borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinello bianco - farinaccio selv.), *Chenopodium polyspermum* (Polisporo), *Chenopodium vulvaria* (Brinatola), *Datura stramonium* (Stramonio), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Diplotaxis spp.*, *Fallopia convolvulus* (Convolvolo nero), *Fumaria officinalis*, *Geranium spp.* (Gerani), *Lamium spp.* (Lamio), *Matricaria spp.* (Matricarie), *Mercurialis annua* (Mercorella annua - mercuriella), *Mollugo spp.*, *Papaver spp.* (Papaveri), *Polygonum spp.* (Poligoni), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Senecio vulgaris* (Erba calderina - senecione), *Sinapis spp.*, *Sonchus spp.*, *Spergula arvensis* (Spergola delle messi), *Stellaria media* (Stellaria), *Thlaspi spp.*, *Urtica spp.*, *Veronica spp.* (Veroniche)
- **Graminacee:** *Alopecurus spp.* (Alopecuro), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium spp.* (Loglio), *Panicum spp.*, *Poa annua* (Fienarola annua), *Setaria spp.* (Panico).

DOSI MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega mediante irrorazione sulle seguenti colture:
PATATA
- pre-emergenza: 0,4-0,8 kg/ha in 200-400 litri d'acqua. Adottare la dose inferiore nei terreni leggeri e quella maggiore in quelli pesanti. Si sconsiglia l'impiego su terreni sabbiosi.
- post-emergenza 0,3-0,6 kg/ha in 200-400 litri di acqua. Adottare la dose maggiore nei terreni pesanti.

POMODORO
- pre-semina e pre-trapianto: 0,2-0,6 kg/ha in 200-400 litri di acqua. Intervenire 7-14 giorni prima della semina sul terreno già preparato, senza interrare.
- pre-emergenza: 0,2-0,3 kg/ha in 200-400 litri di acqua.
- post-emergenza e post-trapianto: 0,3-0,8 kg/ha adottando la dose maggiore su terreni pesanti. Intervenire dopo il superamento della crisi di trapianto o dopo il diradamento. In ogni caso le piantine devono aver differenziato almeno 8 - 9 foglie (pre-fioritura). Impiegare 200-400 litri di acqua

CAROTA
- Post-emergenza (dallo stadio di 3 foglie vere): 0,5-0,7 Kg/Ha in 200-400 litri di acqua.

FRUMENTO, ORZO
- Post-emergenza (dallo stadio di 2 foglie sino a fine accestimento): 0,2 kg/ha in 200-400 litri di acqua.

SOIA
- Applicazione in pre-semina o pre emergenza 0,5 - 0,7 Kg/Ha in 200-400 litri di acqua.. Non impiegare in terreni leggeri o torbosi.

ASPARAGO
- Applicazione in pre-emergenza: 0,5- 1,2 kg/ha in 600 litri di sospensione. Su asparagiaie inferiori a 2 anni usare dosi ridotte (0,3-0,5 kg/ha).

ERBA MEDICA
- Applicazione durante il riposo vegetativo: 1 Kg/ha in terreni leggeri, 1,5 Kg/ha in terreni di medio impasto, pesanti e molto pesanti, sempre in 500-700 litri d'acqua. Intervenire in autunno dopo l'ultimo sfalcio.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con formulati a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
- POMODORO. Non impiegare in serra o sotto tunnel. Nei terreni molto leggeri non intervenire in pre-semina nei seguenti casi
  - con quantitativi di seme inferiore a 2,5 Kg/Ha;
  - nei terreni che formano la crosta al momento dell'emergenza delle piantine ("terreni bianchi").

Nel caso di trattamenti in post-emergenza o post-trapianto attenersi alle seguenti indicazioni:
  - effettuare eventuali irrigazioni almeno 6-7 giorni prima del trattamento con il prodotto;
  - non applicare su colture sofferenti (ad esempio per stress idrici o termici);
  - eventuali fresature devono essere effettuate superficialmente ed almeno 5-10 giorni prima del diserbo con il prodotto.
- PATATA. Il prodotto si è rivelato perfettamente selettivo sulle seguenti varietà: Admirandus, Alkomaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resy, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal. Non impiegare su Draga, Jaerla e Vivax. Prima di applicare l'erbicida su varietà non elencate, consultare il personale tecnico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU POMODORO, FRUMENTO E ORZO E 60 GIORNI PRIMA SULLE ALTRE COLTURE

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Ver. 30 (Unnoso 22051396.36733.452)

06A07580

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Pizzino Marcella, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Pizzino Marcella, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Staatlich geprüfte Kosmetikerin», conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «estetista»;

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1, che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1 comma 3, lettera *c)*, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 7 giugno 2005, previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Vista la nota del 24 ottobre 2005, con la quale la sig.ra Pizzino Marcella ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Visto il verbale del 30 giugno 2006 della commissione esaminatrice;

Decreta:

Il diploma di «Staatlich geprüfte Kosmetikerin», conseguito in Germania in data 22 luglio 1998, dalla sig.ra Pizzino Marcella, nata a Hameln (Germania) l'8 gennaio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2006

Il direttore generale: MARINCIONI

06A07551

DECRETO 20 luglio 2006.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Brescia per il biennio 2006-2007.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O., tra i quali quelli di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica, al servizio politiche del lavoro della predetta direzione,

Vista la lettera circolare 2 febbraio 1995 prot. 25157/70 del Ministero del lavoro inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Visto il precedente decreto direttoriale in materia del 16 giugno 2005 relativo al biennio 2004/2005, emanato dalla direzione provinciale del lavoro di Brescia;

Considerata la sopravvenuta normativa che determina il principio del riferimento alla contrattazione collettiva di lavoro per la determinazione dei trattamenti economici e normativi dei soci lavoratori e il pro-

gressivo aumento dei valori relativi ai salari convenzionali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1972;

Considerate le indicazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e dalle associazioni del movimento cooperativo, tutte orientate, stante l'adeguamento sostanzioso apportato nell'anno 2005, verso un aggiornamento dell'importo delle tariffe di facchinaggio in considerazione esclusivamente degli indici ISTAT del costo della vita riservandosi di riconsiderare gli altri fattori, così come sopra evidenziati, nel prossimo biennio;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, per il biennio 2006/2007, nella provincia di Brescia, vengono rideterminate con il seguente incremento:

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 di una percentuale pari al 3,2% (1,7% indice ISTAT 2005 più tasso di inflazione programmato per l'anno 2006: 1,5%): euro 15,48.

Brescia, 20 luglio 2006

Il direttore provinciale: VETTORI

06A07285

DECRETO 20 luglio 2006.

Costituzione del comitato provinciale INPS di Cuneo e delle speciali commissioni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CUNEO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, con particolare riferimento agli articoli 1, 34, 35 e 38;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL, con particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, circa la composizione dei comitati provinciali INPS e art. 46 commi 1, 2 e 3 che attribuisce al predetto comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, a speciali commissioni del comitato provinciale INPS;

Considerato che, per il prossimo quadriennio, occorre provvedere alla ricostituzione del comitato provinciale INPS di Cuneo già nominato con decreto D.P.L. Cuneo n. 849 del 9 maggio 2002 e, per quanto riguarda le speciali commissioni operanti nell'ambito del citato comitato, con ulteriore decreto n. 850 del 9 maggio 2002;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 88/1989, il comitato provinciale INPS è così composto:

1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il direttore della Direzione provinciale del lavoro a seguito del decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687;

5) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

6) il dirigente della sede provinciale dell'istituto;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge n. 88/1989 i ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettera *b)* ed *e)*, sono decisi da una speciale commissione del comitato che è composta dai membri di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) dell'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto che l'art. 44, comma 3, della legge n. 88/1989 attribuisce i tre posti dei lavoratori autonomi nel comitato provinciale INPS ai rappresentanti dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti ed assegna quattro posti, a ciascuna delle suddette categorie, per le speciali commissioni dei ricorsi in materia di prestazioni ai lavoratori autonomi;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati alla determinazione del grado di rappresentatività a livello provinciale delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi sulla base dei seguenti elementi di valutazione, quali:

a) importanza, diffusione e ampiezza delle diverse strutture organizzative esistenti nel territorio provinciale di competenza;

b) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi;

c) partecipazione effettiva alla stipula dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi integrativi provinciali e aziendali;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

e) consistenza delle diverse attività produttive nella provincia;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate;

Tenuto conto dei dati scaturiti dalla attività istituzionale propria della direzione provinciale del lavoro di Cuneo nelle materie di competenza;

Visti i dati forniti dalla CCIAA di Cuneo nonché quelli provenienti dalla provincia di Cuneo, limitata-

mente al settore osservatorio mercato del lavoro, in ordine all'indice di occupazione nei singoli settori produttivi;

Ritenuto che la normativa citata, oltre ad affermare il principio della maggiore rappresentatività, accoglie anche il principio del pluralismo partecipativo della rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, attraverso la più ampia partecipazione degli stessi onde includere quelle organizzazioni rappresentative che siano maggiormente attive nella provincia competente;

Esaminati, inoltre, per quanto concerne i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, i dati direttamente acquisiti dall'ufficio e quelli forniti dalle organizzazioni sindacali interessate dai quali si evince che quelle maggiormente rappresentative, considerando i criteri sopra esposti, sono nell'ordine: CGIL, CISL, UIL, avendo queste:

a) stipulato un numero congruo di contratti integrativi provinciale e aziendali; a tal fine si precisa che la quasi totalità dei contratti integrativi a livello provinciale sono stati sottoscritti unicamente dalle predette organizzazioni sindacali;

b) strutture organizzative ramificate e presenti in tutto il territorio provinciale;

c) un numero totale di lavoratori e pensionati iscritti che risulta, dalla documentazione pervenuta, essere così composto: CISL: 38.350, CGIL: 37.035, UIL: 11.230;

Considerato che le competenze del comitato in questione concernono esclusivamente le gestioni previdenziali e assicurative a favore dei lavoratori appartenenti al settore privatistico;

Considerato che, dalla documentazione pervenuta, sempre nel settore privatistico, la quasi totalità dei lavoratori dipendenti aderiscono alle predette tre confederazioni mentre le restanti organizzazioni sindacali risultano avere una rappresentatività limitata;

Considerato, ancora, che l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei dirigenti di azienda risulta essere la CIDA;

Ritenuto pertanto che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1 - 2 - 3 del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, così come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge n. 88 del 9 marzo 1989 debba essere così ripartita:

a) per i lavoratori dipendenti quattro rappresentanti della CGIL, quattro rappresentanti della CISL, due rappresentanti della UIL e un rappresentante dei dirigenti d'azienda;

b) per i datori di lavoro due rappresentanti dell'unione industriale e un rappresentante dell'Unione provinciale agricoltori;

c) per i lavoratori autonomi un rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, un rappresentante degli esercenti attività commerciali e un rappresentante degli artigiani;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Visti i punti 4 - 5 - 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, così come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Decreta:

Per la durata di quattro anni, decorrenti dalla data di insediamento dell'organo collegiale (ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1999, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1999, n. 75), col presente decreto sono ricostituiti il comitato provinciale INPS di Cuneo e le speciali commissioni, previsti, rispettivamente, dagli articoli 44 e 46, comma 3 della legge n. 88/1989 citata in premessa.

Il comitato provinciale INPS di Cuneo è composto dai signori:

A) In rappresentanza dei lavoratori:

1 - Calvo Giuseppe (CGIL);
2 - Cucchiara Antonino (CGIL);
3 - Candido Marinella (CGIL);
4 - Demarchi Roberto (CGIL);
5 - Ciliberto Marco (CISL);
6 - Caraglio Mario (CISL);
7 - Buosi Alessandro (CISL);
8 - Biarese Giuseppe (CISL);
9 - Musso Valter (UIL);
10 - Forlenza Francesco (UIL);
11 - Barazzuol Giancarlo (CIDA).

B) In rappresentanza dei datori di lavoro:

1 - Bordone Giacomo - settore industria;
2 - Zanlungo Adolfo - settore industria;
3 - Bandiera Ettore - settore agricoltura.

C) In rappresentanza dei lavoratori autonomi

1 - Ferrara Claudio - coltivatori diretti;
2 - Tampalini Diego - esercenti attività commerciali;
3 - Fonti Fabrizio - artigiani;

D) Direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Cuneo o suo delegato ai sensi dell'art. 44 della legge n. 88/1989.

E) Direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Cuneo o suo delegato ai sensi dell'art. 44 della legge n. 88/1989.

F) Direttore *pro-tempore* dell'INPS di Cuneo.

In applicazione dell'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, accertato, altresì, il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione che consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti;

Richieste, pertanto, alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Sono costituite, per una eguale durata di quattro anni, le speciali commissioni del comitato provinciale presso la sede INPS della provincia di Cuneo che sono presiedute, rispettivamente, dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e sono costituite, rispettivamente, oltre che dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989, dai signori:

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1) Bisotto Maria Teresa (coltivatori diretti);

2) Ferrero Renata (coltivatori diretti);

3) Giraudo Rosanna (coltivatori diretti);

4) Bernardi Jves (CIA).

Commissione speciale artigiani:

1) Giordana Riccardo (rappresentante associazione artigiani);

2) Miolano Margherita (rappresentante associazione artigiani);

3) Trucco Michelangelo (rappresentante associazione artigiani);

4) Pirra Giacomo (rappresentante associazione artigiani).

Commissione speciale esercenti attività commerciali:

1) Arduino Mauro (rappresentante ASCOM);

2) Gonella Maria Grazia (rappresentante ASCOM);

3) Isoardi Luigi (rappresentante ASCOM);

4) Faccia Piermarco (rappresentante associazione albergatori).

Si precisa che ai sensi dell'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 il membro più anziano di età del presente comitato provvederà alla convocazione dello stesso comitato per la seduta di insediamento entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. L'INPS di Cuneo provvederà all'esecuzione del presente provvedimento alle persone designate tutte domiciliate presso i rispettivi uffici, associazioni ed organizzazioni sindacali di appartenenza.

Cuneo, 20 luglio 2006

Il direttore provinciale: FERRARESI

06A07287

DECRETO 20 luglio 2006.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni del settore industriale di La Spezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 12 datato 1° agosto 1995 relativo alla ricostituzione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni della provincia di La Spezia;

Visto il proprio decreto n. 4 datato 24 maggio 1999 relativo alla nomina del sig. Vesigna Federico a membro effettivo in sostituzione del sig. Maggetti Pietro nella predetta commissione;

Visto il proprio decreto n. 7 datato 14 ottobre 2002 relativo alla nomina del sig. Napoli Alessio a membro effettivo in sostituzione del sig. Designa Federico nella predetta commissione;

Viste le note datate 30 maggio 2006 della CGIL di La Spezia con le quali la stessa designa il sig. Maranca Omero in qualità di membro effettivo in sostituzione del sig. Napoli Alessio dimissionario e 12 luglio 2006 del sig. Napoli Alessio nella quale rassegna le dimissioni;

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

Il sig. Maranca Omero è nominato membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori in sostituzione del sig. Napoli Alessio dimissionario, nella commissione provinciale della cassa integrazione guadagni del settore industria di La Spezia.

Il presidente della commissione, responsabile della direzione provinciale del lavoro di La Spezia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 20 luglio 2006

Il dirigente: VETTORI

06A07280

DECRETO 25 luglio 2006.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con il quale viene sostituito il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e ridefinita la composizione dei comitati provinciali INPS;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti la composizione e la costituzione dei comitati presso le sedi provinciali INPS;

Visto il proprio decreto n. 4/06 del 10 aprile 2006 di ricostituzione, presso la sede provinciale INPS di Reggio Calabria, del comitato provinciale dell'Istituto con il quale il dott. Giovinazzo Francesco è stato nominato componente dello stesso in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

Vista la nota prot. n. 236 del 27 giugno 2006 con la quale il dott. Giovinazzo Francesco rassegna le proprie dimissioni dal succitato incarico;

Vista la nota prot. 260 del 13 luglio 2006, con la quale la Federazione provinciale coltivatori diretti di Reggio Calabria designa il dott. Marando Domenico a sostituire il predetto dott. Giovinazzo Francesco, quale rappresentante dell'organizzazione, in seno al suddetto comitato;

Decreta:

Il dott. Marando Domenico, nato a Platì (Reggio Calabria) il 10 settembre 1945 e domiciliato c/o la Federazione provinciale coltivatori diretti - via Sant'Anna II Tronco n. 28, Reggio Calabria, è nominato componente del comitato provinciale INPS di Reggio Calabria, in rappresentanza dei lavoratori autonomi, in sostituzione del dott. Giovinazzo Francesco, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 25 luglio 2006

Il direttore provinciale: VERDUCI

06A07550

DECRETO 27 luglio 2006.

Nomina del rappresentante effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro di Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il recente decreto n. 144 del 3 novembre 2005, unitamente alle integrazioni e variazioni precedentemente intervenute per la ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, legge n. 533/1973 — decreto direttoriale n. 608 del 6 dicembre 1993;

Vista la nota della Confesercenti del 18 luglio 2006, con la quale l'organizzazione in parola comunica di sostituire il proprio membro all'interno della commissione provinciale di conciliazione di Pisa avv. Vincenzo Bufano con la rag. Roberta Di Beo residente in Pisa, via San Biagio n. 49;

Vista la nota datata 10 giugno 2006, con la quale l'avv. Vincenzo Bufano ha rassegnato le dimissioni in quanto in data 8 giugno 2006 ha interrotto il rapporto di collaborazione con la Confesercenti di Pisa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Rilevato che, per quanto attiene alla valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali non sono emersi nuovi elementi di giudizio tali da comportare una diversa ripartizione dei seggi a suo tempo attribuiti e che pertanto la sostituzione può essere operata nell'ambito dei seggi precedentemente assegnati a ciascuna organizzazione sindacale;

Decreta:

La sig.ra rag. Roberta Di Beo della Confesercenti di Pisa viene nominata rappresentante effettivo di detta associazione nella commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 27 luglio 2006

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

06A07286

DECRETO 27 luglio 2006.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione INPS di Bergamo.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto n. 60/1972 con il quale è stata istituita la commissione di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 — trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato — di cui all'art. 8 della stessa legge;

Vista la nota del 3 luglio 2006 dell'INPS di Bergamo, con la quale è stato designato come componente effettivo il dott. Piero Scola, attuale direttore del suddetto Istituto, in sostituzione della dott.ssa Maria Concetta Zito;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Piero Scola è nominato componente effettivo della commissione di cui al presente decreto quale rappresentante dell'INPS di Bergamo, in sostituzione della dott.ssa Maria Concetta Zito.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 27 luglio 2006

Il dirigente: SIMONELLI

06A07559

DECRETO 28 luglio 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS del Verbano-Cusio-Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Visto il proprio decreto n. 68 del 28 novembre 2001 concernente la ricostituzione del Comitato provinciale INPS del Verbano Cusio Ossola;

Considerato che, essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale, occorre procedere al suo rinnovo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 ed in particolare l'art. 34, come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989 e l'art. 35;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito in legge 25 marzo 1999, n. 75;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto n. 639/1970 ed acquisiti dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato i necessari dati di valutazione, atti a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

Rilevato che i settori economici maggiormente interessati alle attività del Comitato provinciale sono: quelli industriale e commerciale per quanto riguarda i datori di lavoro; quelli commerciale, artigianale e agricolo - settori già comunque predeterminati dalla legge per quanto riguarda i lavoratori autonomi; quelli industriale, commerciale e agricolo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato che i dati forniti dalla camera di commercio, i dati acquisiti dall'ufficio e i dati pervenuti dalle singole associazioni convergono e concordano, in modo univoco, nel far emergere quali preminenti, in ambito provinciale, su tutti gli altri settori ed in particolare su quelli artigianale ed agricolo, i settori industriale e commerciale per quanto riguarda i datori di lavoro; i settori commerciale, artigianale ed agricolo per quanto riguarda i lavoratori autonomi; i settori industriale, commerciale, artigianale e agricolo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti,

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni in argomento occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

partecipazione alla formazione e stipula dei contratti di lavoro;

diffusione delle strutture operative e organizzative delle singole organizzazioni sindacali.

Accertato che, da una valutazione comparativa condotta alla stregua dei parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività di una associazione sindacale, le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative con riferimento ai settori sopraindicati sono risultate essere, rispetto alle concorrenti, in ambito provinciale: per i datori di lavoro l'Unione industriale, la Confcommercio e la Confederazione italiana agricoltori, per i lavoratori autonomi la Federazione provinciale coltivatori diretti; per i lavoratori autonomi: Confartigianato, Confcommercio e Federazione italiana coltivatori diretti; per i lavoratori dipendenti la CGIL, la CISL e la UIL;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali interessate e, altresì, della mancata designazione da parte della Confederazione italiana agricoltori, di un proprio rappresentate;

Ritenuto di dover provvedere;

Tutto ciò esposto e valutato in fatto quale presupposto logico posto a fondamento del dispositivo dell'emanando decreto anche per l'effetto dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Il Comitato provinciale dell'INPS per la sede provinciale del Verbano Cusio Ossola è composto da:

Ghiselli Franco Pantone Pasquale Barducci Celeste Frigo Danilo Maruzzi Sandro	in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria
Leonardi Armando Festa Caterina Bisoglio Maria Paola Carraba Savino	in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio
Terzi Angelo	in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura
Caminito dr. Mauro	in rappresentanza datori di lavoro dell'industria
Di Piano Umberto	in rappresentanza datori di lavoro dell'agricoltura
Zigiotti Maurizio	in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio
Ciocca Dario	in rappresentanza degli artigiani
Lanza Egidio	in rappresentanza degli esercenti attività commerciali
Minocci Giuseppe	in rappresentanza dei coltivatori diretti

Direttore della direzione provinciale del lavoro del Verbano Cusio Ossola	in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Direttore della direzione provinciale dei servizi vari del Verbano Cusio Ossola	in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze
Direttore della sede provinciale INPS del Verbano Cusio Ossola	in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Il Comitato, composto come sopra descritto, rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dalla data del suo insediamento, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 369 del 30 aprile 1970.

Il dirigente della sede provinciale deIl'I.N.P.S. del Verbano Cusio Ossola è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto è ricorribile al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Omegna, 28 luglio 2006

Il direttore provinciale reggente: BOVIO

06A07592

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 agosto 2006.

Definizione del numero dei posti a vari corsi di laurea in ingegneria, presso il Politecnico di Milano.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» con il quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2006-2007 riferito alle predette disposizioni;

Vista la nota n. 10058 del 25 maggio 2006 con la quale il rettore del Politecnico di Milano chiede la programmazione dell'accesso ai corsi di laurea in design degli interni (sede Milano Bovisa), in ingegneria civile e ambientale (sede di Como), in ingegneria civile e ambientale (sede di Lecco) e in ingegneria della produzione industriale (sede di Lecco), sulla base dell'offerta formativa deliberata dal senato accademico nell'adunanza del 23 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2006/2007, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea di seguito descritti è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, citata in premessa, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero come di seguito indicato:

corso di laurea in Design degli interni (sede Milano Bovisa): n. 270;

corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale (sede di Como): n. 120;

corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale (sede di Lecco): n. 75;

corso di laurea in Ingegneria della produzione industriale (sede di Lecco): n. 150.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di seguito descritta:

corso di laurea in Design degli interni (sede Milano Bovisa): n. 250;

corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale (sede di Como): n. 113;

corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale (sede di Lecco): n. 69;

corso di laurea in Ingegneria della produzione industriale (sede di Lecco): n. 143.

3. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta, per singolo corso di laurea, nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali del 21 marzo 2005 citate nelle premesse.

Art. 2.

1. L'Università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti corrispondenti.

2. L'Università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni in data 21 marzo 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il Ministro: MUSSI

06A07583

DECRETO 3 agosto 2006.

Rettifica dei decreti ministeriali in data 4 luglio 2006, relativi alla programmazione dei corsi di laurea dell'area sanitaria e di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2006 con il quale è stato determinato per l'anno accademico 2006/2007 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;

Viste le tabelle parti integrali del citato decreto in cui si è provveduto alla ripartizione degli stessi tra le università;

Vista la nota in data 28 luglio 2006 con la quale l'Università degli studi di Perugia richiede l'aumento di cento posti per le immatricolazioni al corso di laurea in infermieristica classe SNT/1;

Visto che il fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno 2006, così come risulta dalle tabelle trasmesse dal Ministero della salute in data 27 febbraio e 16 maggio 2006, mostra la necessità di ulteriore formazione rispetto a quanto definito a livello nazionale con il citato decreto ministeriale 4 luglio 2006;

Visto che, per mero errore di trascrizione, con il predetto decreto ministeriale 4 luglio 2006 è stato programmato il corso in igiene dentale, classe SNT/3 presso l'Università campus-bio-medico dove, peraltro, il corso non è attivato, piuttosto che presso l'Università di Sassari;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2006 con il quale è stato determinato per l'anno accademico 2006/2007 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria;

Vista la tabella parte integrale del citato decreto in cui si è provveduto alla ripartizione degli stessi tra le università ed in particolare il numero definito per l'Università di Milano;

Considerato che per la determinazione dei suddetti posti si è tenuto conto tra l'altro della effettiva disponibilità di dotazione tecnica (c.d. riuniti) a disposizione degli studenti;

Visto che, per mero errore materiale, non sono state considerate quarantuno poltrone attrezzate (c.d. riuniti) di proprietà della predetta Università, pur presenti nella documentazione a corredo dell'offerta potenziale formativa a suo tempo inoltrata;

Considerata la necessità di procedere alla modifica dei citati decreti al fine di programmare correttamente i corsi in questione e di rideterminare la correlata programmazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni nell'anno accademico 2006-2007 al corso di laurea in infermieristica, classe SNT/1, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 luglio 2006 citato in premesse è rettificato da 14.026 a 14.126.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrale del citato decreto ministeriale, relativamente all'Università degli studi di Perugia, viene rettificata la programmazione da duecentoquarantasei a trecentoquarantasei posti.

3. La tabella relativa al corso di laurea in igiene dentale, classe SNT/3 è così modificata:

Università di Sassari da zero a cinque posti;

Università campus bio-medico da cinque a zero posti.

4. Il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni nell'anno accademico 2006-2007 al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, classe 52/S, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 luglio 2006 citato in premesse è rettificato da ottocentotrentasei a ottocentosettantasette.

5. Conseguentemente, nella tabella parte integrale del citato decreto ministeriale relativamente all'università degli studi di Milano viene rettificata la programmazione da diciannove a sessanta posti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il Ministro: MUSSI

06A07584

DECRETO 3 agosto 2006.

Definizione del numero dei posti del corso di laurea in disciplina delle arti visive, della musica e dello spettacolo, presso l'Università degli studi di Salerno.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» con il quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2006-2007 riferito alle predette disposizioni;

Vista la nota n. 20591 del 28 aprile 2006 con la quale il rettore dell'Università degli studi di Salerno chiede la programmazione dell'accesso al corso di laurea in discipline delle arti visive, della musica e dello spettacolo, sulla base dell'offerta formativa deliberata dal senato accademico nell'adunanza del 4 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2006/2007, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in discipline delle arti visive, della musica e dello spettacolo dell'Università degli studi di Salerno è determinato in centoventi per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, citata in premessa e per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 citata nelle premesse, sono destinati centodiciotto posti, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati due posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali del 21 marzo 2005 citate nelle premesse.

Art. 2.

1. L'Università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti corrispondenti.

2. L'Università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni in data 21 marzo 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il Ministro: MUSSI

06A07585

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 19 giugno 2006.

Delega di funzioni conferita dall'on. Ministro per i beni e le attività culturali al Sottosegretario di Stato dott.ssa Danielle Mazzonis.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata, da ultimo, dall'art. 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali»;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 2004 concernente «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 di nomina dell'on. Francesco Rutelli a Ministro dei beni e delle attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006 di nomina della dott.ssa Danielle Mazzonis a Sottosegretario di Stato ai beni e attività culturali;

Ritenuto opportuno delegare la trattazione di alcune materie di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi dell'on. Ministro, alla dott.ssa Danielle Mazzonis, Sottosegretario di Stato al Ministero dei beni e delle attività culturali, è conferita la delega in ordine a quanto previsto nel successivo art. 2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro stesso, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

3. Le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata, ai sensi del precedente comma, la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. La dott.ssa Danielle Mazzonis, Sottosegretario di Stato, è delegata a:

a) coadiuvare il Ministro nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di programmi ed interventi relativi ai beni archeologici, artistici, architettonici e storici;

b) coadiuvare il Ministro nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo relative alla tutela dei beni paesaggistici;

c) coadiuvare il Ministro nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti i programmi e gli interventi in materia di beni librari ed archivistici;

d) coadiuvare il Ministro nelle iniziative in materia di patrimonio mondiale dell'UNESCO.

2. Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Danielle Mazzonis è inoltre incaricata di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, e, di norma, nelle materie sopra indicate, alle interrogazioni a risposta scritta e ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero, qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze o interrogazioni a risposta orale; è incaricata altresì di rappresentare il Governo in coerenza con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

3. Al Sottosegretario di Stato possono essere delegati volta in volta, atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

4. Il Sottosegretario di Stato informa costantemente il Ministro delle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

Art. 3.

1. Restano riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni:

a) atti normativi e relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e assegnazione delle risorse;

c) direttive, circolari, atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;

d) atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei Ministri ed ai comitati interministeriali;

e) nomina o designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria, e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

f) designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;

g) costituzione di commissioni e comitati;

h) tutte le funzioni e attività non specificate all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 19 giugno 2006

Il Ministro: RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 4, foglio n. 254

06A07593

DECRETO 19 giugno 2006.

Delega di funzioni conferita dall'on. Ministro dei beni e delle attività culturali al Sottosegretario di Stato sig.ra Elena Montecchi.

IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata, da ultimo, dall'art. 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali»;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 2004 concernente «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 di nomina dell'on. Francesco Rutelli a Ministro dei beni e delle attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006 di nomina della sig.ra Elena Montecchi a Sottosegretario di Stato ai beni e attività culturali;

Ritenuto opportuno delegare la trattazione di alcune materie di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi dell'on. Ministro, alla sig.ra Elena Montecchi, Sottosegretario di Stato al Ministero dei beni e delle attività culturali, é conferita la delega in ordine a quanto previsto nel successivo art. 2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro stesso, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

3. Le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata, ai sensi del precedente comma, la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. La sig.ra Elena Montecchi, Sottosegretario di Stato, è delegata a:

a) coadiuvare il Ministro nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo relativamente ai programmi e agli interventi in materia di attività cinematografiche;

b) coadiuvare il Ministro nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo relativamente ai programmi e agli interventi in materia di attività teatrali, musicali, di danza, circensi e di spettacolo viaggiante;

c) seguire l'*iter* di approvazione dei documenti economico-finanziari nonché delle leggi di bilancio e finanziaria, per la parte di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali;

d) promuovere iniziative per l'attuazione e il monitoraggio dell'Accordo di programma quadro in materia di beni e attività culturali stipulato l'8 giugno 2001 con la regione Emilia-Romagna e dei successivi atti integrativi e/o modificativi.

2. Il Sottosegretario di Stato sig.ra Elena Montecchi è inoltre incaricata di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, e, di norma, nelle materie sopra indicate, alle interrogazioni a risposta scritta e ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero, qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze o interrogazioni a risposta orale; è incaricata altresì, di rappresentare il Governo in coerenza con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

3. Al Sottosegretario di Stato possono essere delegati, di volta in volta, atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

4. Il Sottosegretario di Stato informa costantemente il Ministro delle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

Art. 3.

1. Restano riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni:

a) atti normativi e relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e assegnazione delle risorse;

c) direttive, circolari, atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;

d) atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei Ministri ed ai Comitati interministeriali;

e) nomina o designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria, e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

f) designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;

g) costituzione di commissioni e comitati;

h) l'attività, anche preparatoria, inerente alle manifestazioni cinematografiche di rilievo internazionale;

i) tutte le funzioni e attività non specificate all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 19 giugno 2006

Il Ministro: RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 4, foglio n. 255

06A07594

DECRETO 19 giugno 2006.

Delega di funzioni conferita dall'on. Ministro dei beni e delle attività culturali al Sottosegretario di Stato sig. Andrea Marcucci.

IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata, da ultimo, dall'art. 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali»;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 2004 concernente «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 di nomina dell'On. Francesco Rutelli a Ministro dei beni e delle attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006 di nomina del sig. Andrea Marcucci a Sottosegretario di Stato ai beni e attività culturali;

Ritenuto opportuno delegare la trattazione di alcune materie di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi dell'On. Ministro, al sig. Andrea Marcucci, Sottosegretario di Stato al Ministero dei beni e delle attività culturali, è conferita la delega in ordine a quanto previsto nel successivo art. 2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro stesso, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

3. Le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata, ai sensi del precedente comma, la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. Il sig. Andrea Marcucci, Sottosegretario di Stato, è delegato a:

a) coadiuvare il Ministro nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo relativamente alla politica di gestione delle risorse finanziarie ed umane del Ministero, alle relazioni sindacali ed ai rapporti con la Società Ales S.p.a. nonché alla promozione dell'innovazione tecnologica e della modernizzazione nell'amministrazione;

b) coadiuvare il Ministro nella promozione delle attività di ricerca finalizzate alla tutela dei beni culturali, nelle attività connesse alle relazioni con gli Stati esteri e con Organismi internazionali, fatta eccezione per le attività in materia di patrimonio mondiale dell'UNESCO, nonché nell'individuazione, dei criteri generali in materia di sicurezza del patrimonio culturale;

c) partecipare al Comitato interministeriale per la programmazione economica su indicazione del Ministro, promuovere iniziative per l'attuazione e il monitoraggio dell'Accordo di programma quadro in materia di beni e attività culturali stipulato il 16 dicembre 1999 con la regione Toscana e dei successivi atti integrativi e/o modificativi, nonché degli altri accordi di programma quadro e delle intese istituzionali individuate dal Ministro.

2. Il Sottosegretario di Stato sig. Andrea Marcucci è inoltre incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, e, di norma, nelle materie sopra indicate, alle interrogazioni a risposta scritta e ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero, qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze o interrogazioni a risposta orale; è incaricato altresì di rappresentare il Governo in coerenza con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

3. Al Sottosegretario di Stato possono essere delegati, di volta in volta, atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

4. Il Sottosegretario di Stato informa costantemente il Ministro delle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

Art. 3.

1. Restano riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

a) atti normativi e relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e assegnazione delle risorse;

c) direttive, circolari, atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;

d) atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei Ministri ed ai Comitati interministeriali;

e) nomina o designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria, e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

f) designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;

g) costituzione di commissioni e comitati;

h) tutte le funzioni e attività non specificate all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 19 giugno 2006

Il Ministro: RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 4, foglio n. 256

06A07595

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 marzo 2006.

Disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 2003, n. 226, e successive modificazioni;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, recante attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 2004, che dispone la sospensione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera;

Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2005, S.O. n. 91 e, in particolare, l'art. 10-*ter*, comma 1, che prevede che, ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può affidare all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui nella richiamata normativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 settembre 2005 recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sui fondi rotativi per le imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2005, n. 273;

Ravvisata l'opportunità di definire taluni aspetti procedurali relativi alla stipula e gestione dei contratti di filiera nonché le modalità di presentazione dei progetti esecutivi e le variazioni al programma d'investimenti, successivi all'approvazione da parte del CIPE;

Decreta:

Art. 1.

Stipula e contenuto del contratto di filiera

1. I contratti di filiera approvati dal CIPE sono stipulati tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e il soggetto proponente del contratto stesso, che sottoscrive in nome e per conto di tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni.

2. I termini per la stipula, quali indicati dalla circolare 2 dicembre 2003, decorrono dalla data di ricezione da parte del proponente della versione definitiva del contratto.

3. Nel contratto sono definiti i seguenti elementi:

programma di investimenti, articolato per beneficiario e per tipologia di investimento ammissibile;

contenuto e articolazione dei progetti esecutivi;

agevolazioni concesse, distinte in contributo in conto capitale e finanziamento agevolato, per ciascun beneficiario e per tipologia di investimento;

rapporti tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e il soggetto proponente, ai fini dell'attuazione del contratto di filiera;

obblighi a carico del proponente, modalità di erogazione delle agevolazioni e garanzie;

variazioni del programma di investimenti;

monitoraggio e controllo;

cause di revoca e modalità di recupero delle agevolazioni erogate.

Art. 2.

Progetti esecutivi

I progetti esecutivi devono essere presentati dal proponente al Ministero delle politiche agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di stipula del contratto.

2. I progetti esecutivi devono essere corredati del relativo piano finanziario e cronogramma delle attività, con l'indicazione, per ciascun anno, delle fonti di copertura (contributo pubblico e risorse private).

3. I progetti esecutivi ed i relativi piani di erogazione delle agevolazioni, sono approvati con decreto direttoriale, previa istruttoria svolta dall'Amministrazione o da altro soggetto dalla medesima incaricato della gestione di contratti di filiera.

Art. 3.

Variazioni del programma di investimenti

Entro il limite massimo delle agevolazioni concesse al singolo beneficiario con la delibera CIPE di approvazione del contratto di filiera, l'Amministrazione potrà autorizzare eventuali variazioni della tipologia degli investimenti, a parità di intensità massima dell'aiuto e purché i nuovi investimenti siano conformi con il regime di aiutì n. N 381/2003 e coerenti con il piano progettuale.

2. Possono essere proposte all'approvazione del CIPE, previa valutazione positiva da parte dell'Amministrazione, eventuali modifiche del programma di investimenti, entro il limite delle risorse già assegnate con delibera del CIPE ai singoli contratti di filiera.

Roma, 20 marzo 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 foglio n. 337

06A07589

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 31 luglio 2006.

Modifica della denominazione e dell'ubicazione della Sezione Ponte dei Mille.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000 che ha reso esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000 ed integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto l'art. 7, comma 5 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, che attribuisce al competente direttore regionale la facoltà di modificare, per particolari esigenze, l'organizzazione interna degli uffici locali;

Vista la richiesta della «Stazioni Marittime S.p.a.» di Genova, quale concessionaria di beni demaniali marittimi, del rilascio alla propria piena disponibilità dei locali di Calata Zingari, già sede della Sezione doganale Ponte dei Mille e l'assegnazione di nuovi spazi ubicati al piano calata del viadotto Ponte A. Doria;

Vista la proposta del direttore della Circoscrizione doganale di Genova prot. n. 48416 del 5 giugno 2006 di modifica della denominazione della dipendente Sezione doganale Ponte dei Mille;

Preso atto che la proposta persegue lo scopo di rendere più agevole l'identificazione della Sezione, che opererà esclusivamente nel settore viaggiatori per le navi da crociera e per i traghetti;

Ritenuti validi e condivisibili i motivi della proposta, ai fini delle attività doganali;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1.

Modifica della denominazione e dell'ubicazione della Sezione Ponte dei Mille

La denominazione della «Sezione Ponte dei Mille» - Calata Zingari - Porto di Genova, dipendente dalla dogana di Genova, è modificata in «Sezione viaggiatori stazioni marittime» - Ponte A. Doria - Porto di Genova.

Art. 2.

Pubblicità e decorrenza

La presente determinazione ha decorrenza dal 1º agosto 2006 e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 31 luglio 2006

Il direttore regionale: LIBECCIO

06A07581

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio CREO. (Deliberazione n. 162/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15 % sia riservato alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.*c)* del Trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e ulteriormente modificato dall'art. 10 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, che all'art. 8, comma 3, stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, non si applica a contratti di programma per i quali il Ministero delle attività produttive abbia presentato a questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000), e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 30 settembre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251/2005), con il quale viene destinata al finaziamento dei contratti di programma nel settore industriale e turistico la somma di 64.500.000 euro, derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992;

Vista la nota n. 0010950 del 29 settembre 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di

programma presentata dal Consorzio Creo, concernente la realizzazione di iniziative per la riqualificazione e reindustrializzazione dell'area di crisi di Ottana (Nuoro), area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E.;

Considerate le caratteristiche qualitative delle iniziative da realizzare e le ricadute occupazionali attivate;

Considerato che la regione Sardegna ha espresso parere favorevole agli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla compatibilità con la propria programmazione regionale;

Considerato che il contratto di programma proposto dal Consorzio Creo rientra nella deroga all'applicazione della riforma degli incentivi prevista dall'art. 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 35/2005;

Considerato che l'entità delle agevolazioni concesse in deroga all'applicazione della succitata riforma degli incentivi è relativa alla copertura di una determinata percentuale degli investimenti giudicati ammissibili;

Considerata pertanto l'opportunità di rinviare ad una successiva determinazione di questo Comitato l'approvazione di una integrazione delle agevolazioni per la restante parte degli investimenti, da concedersi secondo l'applicazione del nuovo regime di incentivazione introdotto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto-legge n. 35/2005;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, con il Consorzio Creo il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un articolato piano di investimenti, da realizzarsi nella regione Sardegna, area compresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.2. Gli investimenti ammessi, pari a 36.604.000 euro, sono relativi a cinque iniziative, così come risulta dalla nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante della presente delibera.

1.3. Gli investimenti finanziati dalla presente delibera sono pari a 17.694.536 euro, corrispondenti al 48,34% del totale degli investimenti ammessi.

1.4. Le agevolazioni finanziarie, concesse in base all'art. 8, comma 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in un contributo in c/capitale calcolato nella misura dell'80% del massimale consentito per investimenti in aree obiettivo 1 (35% E.S.N. e 15% E.S.L. per le piccole e le medie imprese, 35% E.S.N. per le grandi imprese), come dettagliato nell'allegata tabella 1.

1.5. L'importo totale delle agevolazioni così calcolate e riferite all'importo di 17.694.536 euro, è pari a 9.170.000 euro, interamente a carico dello Stato.

1.6. Per la restante quota degli investimenti ammessi, pari a 18.909.464 euro, sarà sottoposta ad una successiva approvazione di questo Comitato la determinazione della misura di agevolazioni da concedere in base all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 35/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

1.7. Il contributo, di complessivi 9.170.000 euro, sarà erogato a decorrere dal 2006, in tre annualità di pari importo per la Antica Fornace S.r.l., la Corstyrene Italie S.r.l. e la Mini Tow S.p.a. ed in due annualità di pari importo per la Lorica Sud S.r.l. e la Sedem S.r.l. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.8. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2.

1.9. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in quarantotto mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.10. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 102 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

1.11. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 9.170.000 euro a valere sulle risorse evidenziate nel citato decreto 30 settembre 2005 di cui alle premesse.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MOLGORA

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 129

TABELLA 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA CONSORZIO CREO

Iniziative	ubicazione	Investimento Ammesso	Investimento Agevolato (art.8 comma 3 D.L.35/05)	Agevolazione Concessa (art.8 comma 3 D.L.35/05)	Occupazione (U.L.A.)	Settore
Antica Fornace Srl	Bolotana (NU)	25.049.000	12.108.798	6.368.010	66	prodotti in gomma
Corstyrene Srl	Ottana (NU)	2.300.000	1.111.830	600.007	10	lastre in materie plastiche
Lorica Sud Srl	Ottana (NU)	4.800.000	2.320.341	1.254.918	12	ausiliari per ind.tessili e cuoio
Mini Tow SpA	Ottana (NU)	1.380.000	667.098	355.427	5	Fibre sintetiche
Sedem Srl	Santa Giusta (OR)	3.075.000	1.486.469	591.638	9	bitumi e suoi derivati
TOTALE		***36.604.000***	***17.694.536***	***9.170.000***	***102***	

06A07476

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

Primo programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) corridoio jonico «Taranto-Sibari-Reggio Calabria» s.s. 106 Jonica variante di Nova Siri. (Deliberazione n. 91/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infrastrutture stra-

tegiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che all'art. 1, comma 85, integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include nell'Allegato 2, nell'ambito del «Corridoio Jonico: Taranto-Sibari-Reggio Calabria», la voce «Adeguamento SS 106 tratta Nova Siri-Metaponto»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP (codice unico di progetto), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. 001/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 21 marzo 2006, n. 218, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare dell'intervento «SS 106 Jonica — adeguamento alla cat. 'B' del decreto ministeriale 5 novembre 2001 — variante di Nova Siri tra i km 414+080 e 419+300», proponendone l'approvazione con prescrizioni e raccomandazioni, ai soli fini procedurali;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nelle intese generali quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Calabria e Basilicata, sottoscritte, rispettivamente, il 16 maggio 2002 e il 20 dicembre 2002;

Considerato che il soggetto aggiudicatore, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 190/2002, è l'ANAS S.p.A.;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale

che il progetto preliminare sottoposto a questo Comitato riguarda l'ammodernamento a 4 corsie (cat. «B» del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 novembre 2001) del tratto di SS 106 che ora attraversa l'abitato di Nova Siri e che poi lo circuiterà ad ovest mediante una variante che si distacca dal tracciato esistente in prossimità del torrente S. Nicola;

che lo sviluppo complessivo del tracciato è di circa 5,22 km;

che il progetto preliminare è stato approvato, in linea tecnica, dal Consiglio di amministrazione dell'ANAS con delibera 17 aprile 2003, n. 38;

che, con nota 28 maggio 2003, n. 01457, l'ANAS, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha presentato detto progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'approvazione ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 trasmettendo il progetto stesso agli altri Ministeri interessati ed ai servizi competenti delle Regioni Calabria e Basilicata e dandone altresì «avviso pubblico» su due giornali quotidiani del 29 stesso mese;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota 3 giugno 2004, n. GAB/2004/5452/B05, ha trasmesso il parere positivo della Commissione Speciale VIA, condizionato all'ottemperanza di prescrizioni e raccomandazioni;

che, con nota 23 dicembre 2004, n 07.08.407/2031/2004, anche il Ministero per i beni e le attività culturali ha formulato parere positivo, condizionato all'ottemperanza di prescrizioni e raccomandazioni;

che, con nota 17 ottobre 2005, n. 206992, la Regione Basilicata - Dipartimento infrastrutture, OO.PP. e mobilità, ha trasmesso la delibera 11 stesso mese, n. 2054, con la quale la Giunta regionale ha formalizzato il parere favorevole all'intesa in ordine alla localizzazione del progetto, condizionato all'ottemperanza di prescrizioni e raccomandazioni;

che, con nota 15 dicembre 2006, n. 386, la Regione Calabria ha trasmesso la delibera consiliare 27 aprile 2002, n. 11, del Comune di Rocca Imperiale, formulando, del pari, parere favorevole all'intesa in ordine alla localizzazione del progetto, condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nella citata delibera comunale;

sotto l'aspetto attuativo

che il soggetto aggiudicatore, come esposto, è stato individuato nell'ANAS S.p.A.;

che la durata dei lavori è stanziata in 720 giorni naturali consecutivi;

che all'intervento è stato assegnato il CUP F82C06000010001;

sotto l'aspetto finanziario

che il costo dell'opera è quantificato in 53.675.485,83 euro, di cui 33.200.000,00 per lavori - comprensivi di 664.000 euro per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso - e 20.475.485,83 euro per somme a disposizione;

che detto costo risulta coperto per 44.433.209 euro, con fondi del POR trasporti 2000-2006, Misura I.2, Interventi «riutilizzo»;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva di chiedere il completamento del finanziamento, per l'importo di 9.242.276,83 euro, all'atto di approvazione del progetto definitivo;

che, come specificato nel «foglio condizioni», il predetto Ministero prevede che gli importi necessari per fronteggiare il costo delle indagini archeologiche di cui a dette «condizioni» ed il costo delle opere compensative vengano coperti mediante corrispondente riduzione della voce «imprevisti», appostata nel quadro economico, e prospetta l'utilizzo, totale o parziale, delle «economie di gara» per il ripristino di detta voce;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è approvato — con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare del «SS 106 Jonica - adeguamento alla cat. 'B' del decreto ministeriale 5 novembre 2001 - variante di Nova Siri tra i Km 414+080 e 419+300».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002 l'importo di 53,675.485,83 euro, di cui alla precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto e da sviluppare in sede di redazione del progetto definitivo, sono riportate nella prima parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella seconda parte del citato allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Progetto definitivo

2.1 Il progetto definitivo riporterà il quadro economico aggiornato dell'opera con una dettagliata articolazione degli oneri per indagini archeologiche e per opere compensative anche al fine di definire il tetto delle «economie di gara» da utilizzare per la ricostituzione della voce «imprevisti», giusta autorizzazione che questo Comitato si riserva di rilasciare all'atto dell'esame del progetto definitivo medesimo.

2.2 Il progetto definitivo — ai fini dell'esame della richiesta di completamento del finanziamento a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha anticipato che presenterà in tale sede — dovrà essere corredato dal piano economico-finanziario sintetico redatto secondo lo schema approvato con la delibera n. 11/2004.

3. Clausole finali

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.3 debbono essere recepite in tale fase.

3.3 Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.5 Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 127

ALLEGATO

Prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il progetto definitivo deve:

A. sviluppare l'alternativa di tracciato proposta - denominata 4 nello Studio di Impatto Ambientale - integrata con la riduzione del numero di campate del viadotto di attraversamento del Torrente S.Nicola, al minimo come previsto nell'Alternativa «B» delle integrazioni al progetto (El. Int00 pag. 27), soluzione costituita da 3 campate in acciaio di circa 60 m di luce. Per quanto riguarda lo sviluppo del rilevato in adiacenza del Torrente S. Nicola, questo dovrà essere dimensionato in confonnità agli studi idraulici di dettaglio da effettuare in sede di progetto definitivo e da verificare anche con l'Autorità di Bacino della Basilicata. Tale rilevato non dovrà modificare le attuali aree di esondazione con tempi di ritorno 100, 200 e 500 anni;

B. sviluppare l'alternativa «B», presentata con le integrazioni, per lo svincolo di «Nova Siri Centro - SP ex SS 104»;

C. sviluppare l'alternativa «B», presentata con le integrazioni, per lo svincolo di «Nova Siri Nord - SP Rotondella»;

D. recepire e sviluppare le misure di mitigazione e compensazione, puntuali e di carattere generale, previste nello SIA e nelle successive integrazioni e di quanto oggetto delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione ed i costi analitici;

E. prevedere il ripristino della continuità del «Tratturo regio» in corrispondenza dell'attraversamento del Torrente Toccacielo mediante la realizzazione di un attraversamento con caratteristiche di portata e percorribilità analoghe a quelle dell'opera esistente della quale si prevede la demolizione, ed il collegamento al sottopasso previsto al km 417+080 circa, concordandone gli elementi formali e di arredo urbano con la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Basilicata;

F. escludere l'interruzione del «Tratturo Regio» con l'area di cantiere «C» prevista a ridosso del Torrente S. Nicola, prevedendo comunque una adeguata sistemazione *post operam* di tutte le aree di cantiere immediatamente dopo il loro utilizzo;

G. contenere un più dettagliato ed approfondito studio di compatibilità idraulica del Torrente S. Nicola sviluppato secondo le indicazioni della Autorità di bacino della Basilicata; lo studio dovrà valutare anche l'effetto dell'opera in assenza delle strozzature costituite dagli attuali attraversamenti stradale e ferroviario;

H. verificare la posizione delle pile e delle spalle del viadotto S. Nicola sulla base dei risultati dello studio di compatibilità idraulica di cui sopra, in modo da minimizzare il numero di pile in alveo e comunque garantire l'assenza di significative alterazioni del libero deflusso;

I. affinare il tracciato plano-altimetrico e le caratteristiche costruttive dei rilevati allo scopo di limitare al massimo le interferenze dirette dell'intervento con il torrente S. Nicola e l'alterazione degli argini esistenti, anche al fine di ridurre il rischio idraulico su entrambe le sponde del torrente;

J. contenere il progetto di demolizione dell'attraversamento del torrente S. Nicola esistente dell'attuale s.s. 106 ed il suo rifacimento con adeguamento della sezione di attraversamento compatibile con il libero deflusso di piena;

K. ricomporre l'area interclusa tra il nuovo viadotto ed il ponte esistente in corrispondenza dell'attraversamento del torrente S. Nicola, utilizzato per la viabilità complanare, mediante la messa in opera di interventi di mitigazione tesi alla ricostituzione della vegetazione ripariale;

L. effettuare indagini ulteriori sulle stime previsionali, per quanto riguarda gli impatti sull'atmosfera derivanti dall'emissione di polveri (o di altri inquinanti) in fase di realizzazione dell'opera, in grado di rappresentare i più significativi fattori per la stima delle concentrazioni al suolo con riferimento alla normativa applicabile;

M. prevedere ulteriori e più efficaci interventi di mitigazione in corrispondenza dei ricettori individuati nel SIA nei quali si avrebbe il superamento delle soglie normative di concentrazione degli inquinanti in atmosfera, assicurando, mediante opportuni modelli previsionali, l'efficacia degli interventi proposti;

N. completare la valutazione del clima acustico *ante operam* mediante l'individuazione delle sorgenti presenti (strade, ferrovia, attività industriali, ecc.) ed, eventualmente, integrare, in ossequio alla normativa vigente, le attività di rilevamento fonometrico già svolte;

O. per quanto riguarda la componente vibrazioni, individuare e caratterizzare i ricettori presenti all'interno della fascia potenzialmente interessata (definita con margini conservativi in base alle situazioni locali) e, facendo riferimento alla normativa UNI 9614, UNI 9916 e ISO 2631/2, approfondire la metodologia di esame mediante il rilevamento dello stato vibrazionale *ante operam* e l'integrazione dei parametri acquisiti mediante i rilevamenti di cui sopra nei metodi previsionali applicati nello studio;

P. per le opere di sistemazione a verde, ripristino ambientale e rinaturazione previste, fare ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, adottando le «Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» del Ministero dell'ambiente, servizio VIA, settembre 1997; fare inoltre riferimento, ai fini della progettazione definitiva, al «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» della regione Lombardia ed al «Manuale di ingegneria naturalistica» della regione Lazio o ad altri manuali qualificati;

Q. prevedere la realizzazione di sistemazioni a verde che abbiano come scopo precipuo l'integrazione ecosistemica della flora autoctona, privilegiando pertanto l'impianto di specie che garantiscano la diversità biologica; il proponente dovrà garantire altresì per le aree sistemate, comprese quelle intercluse, la manutenzione per almeno cinque anni dall'impianto;

R. sviluppare una progettazione calibrata delle pile dei viadotti e dei muri che diminuisca l'impatto visivo degli stessi, anche con l'utilizzo di materiali di tradizione locale per il rivestimento degli stessi;

S. provvedere alla progettazione, d'accordo con l'amministrazione comunale di Nova Siri, di un intervento di sistemazione e riqualificazione con funzioni urbane del tratto di strada attuale che verrà declassato per effetto della realizzazione della variante costituita dall'opera in oggetto;

T. predisporre un progetto di monitoraggio ambientale, secondo le linee guida redatte dalla Commissione speciale VIA prevedendo l'intervento di ARPA Basilicata;

U. anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento dell'infrastruttura;

V. predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al sistema EMAS (regolamento CE 761/2001);

W. redigere gli elaborati, anche successivi al progetto definitivo, in conformità alle specifiche del sistema cartografico di riferimento;

X. le tipologie dei viadotti in c.a.p. dovranno essere uniformate a quelle presenti nel resto del percorso della s.s. 106, ricoprendo le travi con pannelli curvi in CLS;

Y. le altezze dei filari arborei e arbustivi, previsti nello studio di impatto ambientale, dovranno comunque essere superiori a quelle delle barriere antirumore;

Z. fatti salvi gli aspetti tecnici in corrispondenza dei viadotti le altezze massime delle opere in elevazione dovranno essere ridotte per quanto possibile;

AA. saranno a carico dell'ANAS tutti gli oneri derivanti dalla sorveglianza archeologica e degli scavi a carattere archeologico che dovessero rendersi necessari nell'area di impronta del progetto. A tal fine l'ANAS prevederà nel quadro economico di progetto una somma pari allo 1,0% dell'importo del progetto che sarà utilizzata per contrattare una ditta specializzata, che fornirà gli archeologi e gli operai specializzati in possesso di iscrizione SOA per la categoria OS 25 il cui *curriculum* dovrà essere sottoposto alla Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata per il nulla-osta e per compensare gli oneri di missione del personale incaricato dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata che assumerà la direzione scientifica degli interventi e disporrà le modalità di esecuzione di scavi archeologici che dovessero rendersi necessari;

BB. l'ANAS apporterà tutte le eventuali modifiche al progetto, nel caso dovessero rendersi necessari adeguamenti, al fine di assicurare la tutela archeologica dell'area;

CC. dovrà essere comunicato al Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata, con almeno trenta giorni di anticipo, la data effettiva d'inizio lavori, al fine di predisporre la necessaria sorveglianza, da parte del personale del suddetto ufficio;

DD. le aree di svincolo dovranno prevedere una progettazione riguardante le rotatorie. Nelle aree intercluse dalle rampe dovrà essere prevista la realizzazione ed il mantenimento di zone verdi, il tutto compatibilmente con i limiti imposti dal traffico veicolare;

EE. relativamente alle aree e alla viabilità di cantiere, si raccomandano realizzazioni limitate, cercando di utilizzare quanto già esistente. In ogni caso, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi ad opere ultimate. Pari accorgimenti dovranno essere adottati per i tratti fluviali interessati;

FF. particolare accorgimento dovrà essere adottato per la sistemazione delle scarpate e dei pendii, mediante l'inerbimento e piantumazione di essenze sempre-verdi radicate in zona. Le scarpate dei rilevati dovranno essere trattate in maniera tale da permettere un rapido attecchimento della vegetazione;

GG. particolare accorgimento dovrà essere adottato per l'ubicazione del materiale di scavo; lo stesso dovrà trovare collocazione in apposite discariche, evitandone l'accumulo e la permanenza sulle aree, in modo da non apportare modifiche allo stato naturale dei luoghi;

HH. l'utilizzazione delle barriere antirumore artificiali dovrà essere limitata allo stretto necessario, ovvero nei soli tratti dove la zona risulta urbanizzata. Dovranno essere utilizzate, il più possibile, barriere naturali;

II. dovranno essere effettuate preliminarmente prospezioni geofisiche, compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, onde procedere successivamente ad indagini archeologiche mirate, a seguito della valutazione dei risultati;

JJ. la progettazione definitiva del viadotto e delle relative opere d'arte il CLS, verrà sottoposta al nulla-osta paesaggistico. In particolare, dovrà essere sviluppata una progettazione mirata alla realizzazione di opere con elevata qualità architettonica la cui incidenza, pur se inevitabile, sia la minore possibile. Ciò potrà essere perseguito:

a) attraverso la ricerca del migliore rapporto tra la campata, l'altezza del viadotto e della travatura orizzontale;

b) l'adozione di particolari forme per le pile, per le travi e per gli elementi soprastanti (profili a chiglia, barriere e parapetti ad andamento non lineare, ma raccordati con i profili sottostanti);

KK. in corrispondenza delle sezioni progressive n. 92 e n. 98 dovrà essere posta particolare attenzione a causa della presenza di pozzi con falda in pressione (come evidenziato nella carta zidrogeologica);

LL. in corrispondenza degli attraversamenti fluviali, dovrà essere ripristinata la vegetazione ripariale con una estensione sufficiente a definire realmente delle macchie vegetazionali idonee a non determinare variazioni degli habitat naturali e delle abitudini degli animali;

MM. dovrà prevedere alla fine delle lavorazioni, il recupero e la rinaturalizzazione delle aree di cantiere e dei relativi accessi, ristabilendo le condizioni iniziali e prescrivendo, per tutti gli interventi a verde, l'uso di specie autoctone;

NN. dovranno essere bagnate in modo continuo le piste di cantiere in modo da ridurre gli effetti di inquinamento sulla componente atmosferica;

OO;

PP.

Raccomandazioni:

a) concordare con l'Autorità di bacino della Basilicata interventi di mitigazione sugli attuali argini del Torrente S. Nicola, al fine di ridurre il rischio di inondazione della zona;

b) verificare ed adottare, come misure di compensazione nei ricettori e nelle aree dove dovessero permanere delle situazioni critiche anche a seguito di interventi sulla tipologia di pavimentazione e sull'inserimento di barriere antirumore, il montaggio di vetri a protezione acustica o altre misure di protezione passiva dal rumore;

c) realizzare, per il migliore inserimento paesaggistico dell'opera, una progettazione integrata paesaggistico-architettonica degli elementi emergenti dell'infrastruttura (rilevati, ponti, viadotti, ecc.) tale da poterne permettere un migliore inserimento e mitigarne di conseguenza l'effetto di cesura territoriale; in particolare si raccomanda di prestare particolare cura alla qualità e durabilità dei materiali ed alle forme ed ai colori delle superfici delle opere;

d) garantire la corretta gestione dell'intervento attraverso una costante ed attenta manutenzione delle opere esistenti, in modo da mantenere i livelli di efficienza previsti nella progettazione; avviare, inoltre, le sostanze che periodicamente saranno prelevate dalle vasche di decantazione ad apposite discariche e/o depuratori, specificandone ubicazione e tipologia;

e) assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la certificazione ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del regolamento CEE 761/2001 (EMAS);

f) prevedere, benché la tutela del bene rientri tra le competenze della Soprintendenza archeologica della Basilicata, un'adeguata riqualificazione del Tratturo Regio con cui il tracciato di progetto interferisce tra le sezione 122 e 123.

2. Il territorio di Rocca Imperiale ed i proprietari dovranno subire danneggiamenti minimi.

Si raccomanda inoltre di stanziare nel quadro economico un importo non inferiore al 2% dell'importo a base d'asta da destinare, previo concordamento con i comuni medesimi, alle seguenti opere compensative richieste dai comuni di Nova Siri e di Rocca Imperiale:

comune di Nova Siri:

realizzare all'altezza dell'attuale cavalcavia, in corrispondenza del confine regionale, un collegamento diretto con il comune di Rocca Imperiale, attraverso un cavalcaferrovia ed una viabilità di servizio, al fine di non impegnare, con il traffico locale, la s.s. 106;

raccordare la viabilità intercomunale con il Tratturo Regio mediante la realizzazione di un ponte sul torrente San Nicola;

realizzare il tratto di collegamento urbano da viale della Libertà all'attuale s.s. 106;

comune di Rocca Imperiale: bitumazione bretella del cavalcavia delle F.S.

Il progetto esecutivo dovrà prevedere nella tratta a monte del Torrente San Nicola, che la viabilità di servizio venga estesa in modo da garantire il collegamento al reggio Tratturo «lato Rocca Imperiale».

La viabilità locale «lato mare» prevista nell'elaborato VO7, dovrà essere realizzata prima del tracciato principale, direzione Rocca Imperiale - Nova Siri.

La viabilità locale «lato mare» dovrà rispettare le dimensioni riportate nell'elaborato VO7, più precisamente:

10,50 m di carreggiata;

3,50 m di pista ciclabile;

3,00 m di spartitraffico completandolo con alberazione, impianto di irrigazione ed illuminazione pubblica.

La viabilità «lato mare» prevista nell'elaborato VO7, dovrà ricadere per intero sui terreni demaniali al fine di evitare inutili espropri.

La viabilità «lato mare» prevista nell'elaborato VO7 dovrà essere maggiormente lineare aumentando in tal senso l'angolo di curvatura prevista nel suddetto elaborato, in prossimità del torrente Canna.

Gli attraversamenti del torrente San Nicola, sia quello inerente al Reggio Tratturo, sia quello inerente alla viabilità «lato mare» dovranno essere realizzati con ponti in legno che garantiscano il transito alle autovetture. Per l'attraversamento del torrente Canna, bisognerà invece prevedere una struttura che consente il transito anche durante lo scorrimento d'acqua.

Per non variare il costo complessivo dell'intervento sia le somme dedicate alle indagini archeologiche che quelle destinate ad opere compensative verranno prese dalle somme, già inserite nel quadro economico a titolo di imprevisti.

Gli importi appostati per gli imprevisti verranno ricostituiti nel quadro economico utilizzando in tutto o in parte le aliquote rinvenienti dal ribasso d'asta.

06A07582

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 31 luglio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Leonardo Patroni Griffi, Console onorario del Belize in Bari».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 1° agosto 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Santiago Juan Salas Collantes, Console Generale di Spagna in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 28 luglio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Eleni Triantafillou, Console della Repubblica Ellenica in Venezia».

06A07558

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Mombasa

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Tommaso Castellano, Console onorario in Mombasa, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili,

c) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) Emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Nairobi

f) Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) Autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) Autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) Rinnovo dei passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario di Mombasa, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

j) Rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

k) Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi, competente per ogni decisione in merito, della documentazione relativa al rilascio dei visti;

l) Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario di Mombasa;

m) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti in materia pensionistica;

n) Assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

o) Notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario di Mombasa, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

p) Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A07560

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Newcastle-upon-Tyne

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Armando Angelucci, Agente Console onorario in Newcastle-upon-Tyne (Gran Bretagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia a Manchester degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia a Manchester delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

c) Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia a Manchester dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

e) Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia a Manchester della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

f) Rinnovo dei passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraris in Newcastle-upon-Tyne, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato d'Italia a Manchester;

g) Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) Rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato d'Italia a Manchester;

i) Ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia a Manchester delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Newcastle-upon-Tyne;

j) Ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia a Manchester, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

k) Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A07561

Inquadramento dei dirigenti di prima e di seconda fascia nei ruoli dirigenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sul sito Internet del Ministero degli affari esteri - http://www.esteri.it - è pubblicato il decreto interministeriale in data 22 febbraio 2006 con il quale si provvede all'istituzione del ruolo dei dirigenti del Ministero degli affari esteri (articolato in tre sezioni) e al conseguente inquadramento dei dirigenti di prima e di seconda fascia aventi titolo.

06A07562

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo «OCE Organismo di certificazione europea S.r.l.», ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica datato 1° agosto 2006, l'Organismo «OCE Organismo di certificazione europea S.r.l.» con sede in Roma, via Ancona n. 21, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «Accessori per serramenti», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi».

06A07563

Abilitazione dell'organismo «C.S.I. S.p.a.», ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 20 luglio 2006, l'organismo «C.S.I. S.p.a.», con sede in Bollate (Milano) - viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di rivestimenti per pavimentazioni e controsoffitti, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza insieme & Prevenzione incendi».

06A07564

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di cinquantacinque società cooperative, aventi sede nelle regioni Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte e Puglia.

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. V, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

N	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	CODICE FISCALE	COSTITUZIONE
1	La nostra valle p.s.c.	Ceriana (IM)	LIGURIA	01209300084	16/06/1998
2	Il Tiglio Soc. Coop. Edilizia	Como	LOMBARDIA	02155200138	28/10/1994
3	System Service Center Group	Cocquio Trevisago (VA)	LOMBARDIA	02659240127	15/05/2001
4	Prince p.s.c.	Tromello (PV)	LOMBARDIA	01968210185	11/07/2002
5	Edil System C.& P.	Milano	LOMBARDIA	03726620960	29/10/2002
6	Eos p.s.c.	Valbrona (CO)	LOMBARDIA	02759410133	11/09/2003
7	Simo Servizi Soc. Coop.va	Vigevano (PV)	LOMBARDIA	01710160183	26/02/1997
8	Italcoop - S - 2001- Soc. Coop.va	Mortara (PV)	LOMBARDIA	01918430180	25/05/2001
9	Azzurra Piccola Soc. Coop.va Sociale	Mantova	LOMBARDIA	02017340205	26/11/2002
10	C.D.L. Coop.va Donne Lomelline	Ottobiano (PV)	LOMBARDIA	02009840188	22/05/2003
11	Epidamus p.s.c.	Treviglio (BG)	LOMBARDIA	03067760169	23/09/2003
12	Mimosa p.s.c.	Treviglio (BG)	LOMBARDIA	03031530169	11/03/2003
13	Oscar Uno p.s.c.	Dalmine (BG)	LOMBARDIA	03010210163	14/01/2003
14	F.B.S. p.s.c.	Verdellino (BG)	LOMBARDIA	02950880167	22/03/2002
15	Haidara p.s.c.	Cisano Bergamasco (BG)	LOMBARDIA	02970490161	19/06/2002
16	Ital Coop. Stella p.s.c.	Brignano Gera D'Adda (BG)	LOMBARDIA	02969160163	11/06/2002
17	Mediterranea p.s.c.	Treviglio (BG)	LOMBARDIA	02977120167	23/07/2002
18	Vimant Impermeabilizzazioni	Osio Sotto (BG)	LOMBARDIA	03000360168	04/12/2002
19	Cassa di Mutualità Isernia	Isernia	MOLISE	00322010943	28/05/1988
20	Gioia di Vivere p.s.c.	Termoli (CB)	MOLISE	00969300706	19/08/1998
21	Ge.Se.A. - Gestione Servizi Ambiente	Campobasso	MOLISE	00908390701	25/03/1996
22	Agrikontrol Molise Soc. Coop.va	Campobasso	MOLISE	01463840700	07/03/2002
23	Il Giglio p.s.c. Sociale Onlus	Alba (CN)	PIEMONTE	02947240046	29/07/2003
24	M.G.P. p.s.c.	Borgosesia (VC)	PIEMONTE	02022350025	11/04/2001
25	Ali Dei Soc. Coop.va	S. Mauro Torinese (TO)	PIEMONTE	08055320017	07/09/2000
26	C.D.S. p.s.c.	Settimo Torinese (TO)	PIEMONTE	08030490018	14/07/2000
27	Coop.va Edilizia Casa Europea	Torino	PIEMONTE	03157720016	09/11/1999
28	Co.Ge.Sa. Coop. Gestione Servizi Aziendali	Torino	PIEMONTE	05805210019	13/09/1989
29	Coop. Lavoratori Giovani - Co.La.Gio.	Torino	PIEMONTE	02543100016	29/10/1979
30	Ortofrutticola Molfettese	Molfetta (BA)	PUGLIA	05325450723	30/12/1998
31	Coop.va Sociale Arcobaleno	Ostuni (BR)	PUGLIA	01804430740	14/04/1998
32	C.M. p.s.c.	Mesagne (BR)	PUGLIA	01855620744	01/10/1999
33	T.C.S. - Tecnologie Costruzioni e Servizi	Taranto	PUGLIA	01009620731	30/01/1986
34	Bovio	Bari	PUGLIA	02924240720	28/05/1983
35	Coop.va Appula Autotrasportatori	Grumo Appula (BA)	PUGLIA	00598780724	07/07/1975
36	2 M p.s.c.	Sava (TA)	PUGLIA	02445380732	12/12/2002
37	Artigiana di Garanzia di Adelfia	Adelfia (BA)	PUGLIA	01048150724	20/12/1978
38	Agricoop Salento p.s.c.	Sandonaci (BR)	PUGLIA	01913880744	29/11/2000
39	Interservice	Fasano (BR)	PUGLIA	01972660748	25/02/2002
40	Edilnorba	Conversano (BA)	PUGLIA	00785860727	15/03/1976
41	Allservices	Statte (TA)	PUGLIA	02146000739	26/03/1997
42	Rainbow Coop.Soc.-ONLUS -	Brindisi	PUGLIA	01971170749	13/02/2002
43	Professional Service	Taranto	PUGLIA	01874150731	08/01/1992
44	Minervino Servizi	Minervino Murge (BA)	PUGLIA	03105940724	28/02/1984
45	Integrativa - Onlus Soc. Coop.va Sociale	Bari	PUGLIA	05565780722	26/07/2000
46	Dolcezze del Mare	Bari	PUGLIA	93250120727	13/09/2000
47	Itaca Soc. Coop. Edilizia	Conversano (BA)	PUGLIA	04795280728	30/11/1995
48	Piccola Soc. Coop. Iniziativa 2001	Francavilla Fontana (BR)	PUGLIA	01930300742	16/03/2001
49	Coop.va Orizzonti 2000	Fasano (BR)	PUGLIA	01793380740	10/02/1998
50	Tras. Fer. Sud Soc. Coop.va	Bari	PUGLIA	03790950723	22/12/1987
51	Co.Se.Art.J. Consorzio Servizi Artigiani Jonici	Taranto	PUGLIA	01028740734	17/12/1985
52	BB Puglia	Taranto	PUGLIA	02394050732	08/11/2001
53	Progetto Terza Età Soc. Coop.va Sociale	Lizzanello (LE)	PUGLIA	03399810757	03/11/1999
54	Coop.va Artigiana di Garanzia di Giovinazzo	Giovinazzo (BA)	PUGLIA	02436990721	10/03/1977
55	Salento Progresso Soc. Coop. Sociale	Lecce	PUGLIA	02997190752	29/05/1995

06A07601

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 26/2005, adottata in data 23 giugno 2005 dall'Ente di previdenza dei periti industriali.

Con ministeriale n. 24/IX/0002177/PIND-L-12 del 24 luglio 2006 è stata approvata, con condizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 26/2005 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali in data 23 giugno 2005, concernente l'approvazione della parte IV del regolamento di assistenza facoltativa, recante l'erogazione di contributi attraverso la corresponsione di sussidi a fondo perduto, per disagio economico a seguito di maternità, malattia, infortunio, calamità naturali e/o decesso.

06A07573

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 216/2005, adottata in data 29 settembre 2005 dall'Ente di previdenza dei periti industriali.

Con ministeriale n. 24/IX/0002179/PIND-L-13 del 24 luglio 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 216/2005 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali in data 29 settembre 2005, concernente cumulo dei redditi da pensione con redditi da lavoro autonomo e/o dipendente.

06A07575

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 30/2005, adottata in data 5 ottobre 2005, dall'Ente di previdenza dei periti industriali.

Con ministeriale n. 24/IX/0002181/PIND-L-14 del 24 luglio 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 30/2005 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali in data 5 ottobre 2005, concernente l'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1-*bis*, del regolamento previdenziale, relativamente alla decorrenza temporale per l'applicazione della prescrizione facoltativa in esso contenuta.

06A07574

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 35/2005 e n. 36/2005, adottate in data 11 novembre 2005 dall'Ente di previdenza dei periti industriali.

Con ministeriale n. 24/IX/0002186/PIND-L-15 del 24 luglio 2006, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere dell'Ente nazionale dei periti industriali n. 35/2005 e n. 36/2005, adottate dal Consiglio di indirizzo generale in data 11 novembre 2005, concernenti rispettivamente modificazioni agli articoli 12 e 14 e all'art. 10 del regolamento previdenziale.

06A07571

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 24-25 novembre 2005 dall'INARCASSA

Con ministeriale n. 24/IX/0002192/ING-L-88 del 24 luglio 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera, adottata dal Comitato nazionale dei delegati di INARCASSA in data 24 e 25 novembre 2005, concernente modifiche al regolamento per l'erogazione dei sussidi.

06A07567

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 200 adottata in data 26 novembre 2005 dall'ONAOSI

Con ministeriale n. 24/IX/0002170/OSI-L-27 del 24 luglio 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 200 adottata dalla giunta esecutiva dell'ONAOSI in data 26 novembre 2005, concernente il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza del Servizio sanitario nazionale: arretrati contributivi ONAOSI per il periodo 1° gennaio 2002-31 luglio 2003.

06A07566

Comunicato concernente l'approvazione della delibera, adottata in data 16 dicembre 2005 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

Con ministeriale n. 24/IX/0002114/AVV-L-66 del 24 luglio 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera assunta dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 16 dicembre 2005, concernente l'adozione di un regolamento per la costituzione di rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione.

06A07568

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 26-27 gennaio 2006 dall'INARCASSA

Con ministeriale n. 24/IX/0002157/ING-L-89 del 24 luglio 2006, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione di INARCASSA in data 26 e 27 gennaio 2006, con la quale è stata redatta la tabella per la rivalutazione dei redditi ai fini del calcolo delle pensioni nonché si è inteso adeguare, dal 1° gennaio 2006, in proporzione alla variazione dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, nella misura dell'1,7%, i trattamenti pensionistici erogati dall'Ente, i limiti di reddito ed i contributi minimi.

06A07570

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 10/2006, adottata in data 8 febbraio 2006 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0002166/GEO-L-64 del 24 luglio 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 10/2006 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 8 febbraio 2006, concernente la rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni aventi decorrenza 2006.

06A07572

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 31/06/Prest., adottata in data 8 febbraio 2006 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0002161/COM-L-64 del 24 luglio 2006, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 31/06/Prest. adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 8 febbraio 2006, concernente la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi da assumere ai fini del calcolo delle pensioni aventi decorrenza 2006, nonché dell'onere di ricongiunzione e di riscatto relativamente alle domande presentate nel medesimo anno, ai sensi dell'art. 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

06A07569

Comunicato concernente l'approvazione della delibera, adottata in data 17 marzo 2006 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

Con ministeriale n. 24/IX/0002194/AVV-L-68 del 24 luglio 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera assunta dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 17 marzo 2006, concernente modifiche agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento per l'erogazione dell'assistenza.

06A07576

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio tutela vini «Valdadige Terradeiforti» con nota del 30 maggio 2005, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Visti i pareri favorevoli della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento.

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Dolcé (Verona) il 2 dicembre 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole.

Ha espresso, nella riunione del 22 giugno 2006, presente il funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VALDADIGE TERRADEIFORTI» O «TERRADEIFORTI VALDADIGE».

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Enantio, Enantio riserva, Enantio passito, Casetta, Casetta riserva, Pinot grigio, Chardonnay, Passito.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Enantio (anche riserva e passito): Enantio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%;

Casetta (anche riserva): Casetta minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%;

Pinot grigio: Pinot grigio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%;

Chardonnay: Chardonnay minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%;

Passito: Chardonnay minimo 60%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di Brentino Belluno, Dolcè e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati

Densità d'impianto.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3500 in coltura specializzata. Per i vitigni Chardonnay e Pinot grigio la densità minima non può essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona e quindi la spalliera semplice, la pergola mono e bilaterale inclinata.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

Irrigazione, forzatura.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia —	Produzione ton/ha —	Titolo alcometrico minimo naturale % vol —
Enantio (anche riserva e passito)	10,0	11,5
Casetta (anche riserva)	10,0	11,5
Pinot grigio	12,0	10,5
Chardonnay	12,0	10,5
Passito	12,0	11,0

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purchè la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento delle uve, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

È tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate in cantine situate nell'intero territorio amministrativo delle province di Verona e Trento.

Arricchimento e colmature.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite, con esclusione delle tipologie «passito».

È ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10 per cento per la complessiva durata dell'invecchiamento.

Resa uva/vino e vino/ettaro.

La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie, tranne che per quelle passite.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Per le tipologie «Enantio passito» e «Passito» la resa massima dell'uva in vino è del 40%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 45%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Invecchiamento.

I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di maturazione:

Tipologia —	Durata —	Decorrenza —
Enantio	10 mesi	1° novembre
Enantio riserva	24 mesi	1° novembre
Enantio passito	10 mesi	1° novembre
Casetta	10 mesi	1° novembre
Casetta riserva	24 mesi	1° novembre
Pinot grigio	4 mesi	1° novembre
Chardonnay	4 mesi	1° novembre
Passito	10 mesi	1° novembre

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Enantio anche nella tipologia riserva:

colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato; profumo: fruttato, caratteristico, leggermente speziato;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol (riserva 12,50% vol) acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l (riserva 25 g/l);

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Enantio passito:

colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;

profumo: ampio, intenso, con sentori di frutti maturi;

sapore: da amabile a dolce, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5% vol

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 30 g/l;

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Casetta anche nella tipologia riserva:

colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato; profumo: caratteristico, leggermente speziato;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol (riserva 12,5% vol);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l (riserva 24 g/l);

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Pinot grigio:

colore: giallo paglierino, talvolta ramato;

profumo: gradevole, fruttato;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Passito:

colore: giallo dorato, con eventuali riflessi ambrati;

profumo: fine, delicato, intenso;

sapore: dolce, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,0% vol.

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione dei vini in recipienti di legno, al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Annata.

Nell'etichettatura dei vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Vigna.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8.

Confezionamento

Volumi nominali.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del volume nominale fino a 9 litri.

Tappatura e recipienti.

Per i vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» in versione riserva e passito, è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.

Per le altre tipologie è consentita la tappatura con i vari dispositivi ammessi dalla normativa vigente.

06A07577

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili siti nel comune di Latina

Con decreto n. 720 in data 1º giugno 2006 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2006 al registro n. 3, foglio n. 382, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno in comune di Latina in località Borgo Sabotino, con annessa la casa cantoniera denominata «Sabotino Centro», censito nel N.C.T. ed al N.C.E.U.dello stesso comune al foglio n. 245, riportato alla partita n. 493 nel N.C.E.U. ed alla partita n. 603 nel N.C.T., con l'intestazione «Demanio pubblico dello Stato per le opere di bonifica», identificato con le particelle come di seguito specificato: N.C.T.: numeri 27, mq 2760; 30, mq 260; 31, mq 940; 33, mq 595; 34, mq 730; 1161, mq 345, per un totale di mq 5630; N.C.E.U.: numeri 28 sub 1-2, mq 240; 28, mq 680; 29, mq 82; 29, mq 558, per un totale di mq 1560, pari ad una consistenza complessiva di mq 7090, ricadente nel comprensorio del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, non più utile ai fini della bonifica.

Con decreto n. 724 in data 1º giugno 2006 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2006 al registro n. 3, foglio n. 380, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno in comune di Latina in località Borgo Grappa, con annessa la casa cantoniera denominata «Borgo Grappa», identificato nel N.C.T. dello stesso comune al foglio n. 277, particelle numeri 90, 91, 93, della complessiva superficie di mq 2450, con l'intestazione «Demanio pubblico dello Stato per le opere di bonifica», nonché censito al N.C.E.U. al foglio n. 277 con la particella n. 90 sub 1-2-3, ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino, non più utile ai fini della bonifica.

06A07578-06A07578-bis

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2005 e 2006 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2005	Luglio	125,6	1,8	3,9
	Agosto	125,8	1,8	3,9
	Settembre	125,9	1,9	3,7
	Ottobre	126,1	2,0	3,8
	Novembre	126,1	1,8	3,5
	Dicembre	126,3	1,9	3,7
	Media	*125,3*		
2006	Gennaio	126,6	2,2	3,8
	Febbraio	126,9	2,1	3,7
	Marzo	127,1	2,1	3,8
	Aprile	127,4	2,0	3,7
	Maggio	127,8	2,2	3,9
	Giugno	127,9	2,1	3,7
	Luglio	128,2	2,1	3,9

06A07660

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Regolamento sui diritti di proprietà industriale acquisibili mediante brevettazione e sui diritti derivanti dalle opere d'ingegno.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento, in attuazione del disposto dell'art. 18 del vigente regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (nel seguito INAF), in conformità al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e alla legge n. 633/1941, disciplina tutte le invenzioni industriali, i modelli di utilità, e ogni altra soluzione inventiva di problemi tecnici, che possono formare oggetto di un brevetto industriale, nonché le opere d'ingegno, conseguite da uno o più soggetti, tra quelli individuati nel successivo comma 2, nel corso dell'attività svolta all'interno dell'INAF, e rientrante nell'ambito dell'attività istituzionale cui il suddetto personale è adibito nello svolgimento delle proprie mansioni.

2. Il presente regolamento si applica al personale di ricerca, tecnologo, tecnico e amministrativo che presta la propria attività lavorativa presso l'INAF:

a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale;

b) con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di particolari progetti a tempo pieno o a tempo parziale;

c) attraverso forme contrattuali di lavoro flessibile previste nell'ambito della pubblica amministrazione ed anche sulla base di programmi di formazione e di inserimento nelle attività dell'INAF;

d) a seguito di procedure di trasferimento.

3. Il presente regolamento si applica altresì al personale associato, ai sensi dell'art. 5 del regolamento del personale dell'INAF, e ai soggetti titolari di assegni di ricerca, borse di studio e ogni altra forma di collaborazione affine alle precedenti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) per «diritti di proprietà sui beni immateriali» s'intendono brevetti e altri diritti di proprietà industriale, know-how, diritti d'autore ed altri diritti derivanti da attività di ricerca, così come disciplinati dalla legislazione comunitaria e nazionale;

b) per «attività di ricerca» si intende l'insieme di operazioni dirette al conseguimento di un risultato inventivo riconducibile ad un programma di ricerca ed attuate dal personale nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'INAF e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate;

c) per «altre attività» si intendono tutte le operazioni dirette al conseguimento di un risultato inventivo realizzate al di fuori dell'attività di ricerca e attuate dal personale nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'INAF e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate;

d) si considerano conseguite «durante l'esecuzione del rapporto di impiego» le invenzioni e gli altri trovati, per i quali sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'INAF.

TITOLO II

BREVETTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA FINANZIATA DALL'INAF

Capo I

DIRITTI E OBBLIGHI DELL'INVENTORE

Art. 3.

Titolarità dell'invenzione

1. Ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, nel caso in cui la ricerca non sia finanziata, in tutto o in parte, da terzi il diritto esclusivo al brevetto o ad altro titolo di protezione relativo all'invenzione ottenuta appartiene all'inventore stesso, se rientrante nella nozione di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento.

2. Nel caso in cui il brevetto o altro diritto di proprietà industriale siano conseguiti con il contributo di più inventori i diritti da essi derivanti sono attribuiti a tutti i co-inventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto dagli stessi.

3. Nel caso in cui l'invenzione sia conseguita dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, è riconosciuta a quest'ultimi, oltre al diritto morale di inventore, un'indennità stabilita all'interno della convenzione o del contratto di ricerca stipulato con l'INAF.

Art. 4.

Facoltà dell'inventore

1. L'INAF offre al personale un servizio per la tutela e valorizzazione della proprietà su beni immateriali attraverso le azioni dell'Ufficio di Innovazione Tecnologica (UIT).

2. Per poter usufruire del servizio di cui al comma precedente, il personale di cui all'art. 1, comma 2 che ha conseguito l'invenzione deve cedere i diritti esclusivi di sfruttamento dell'invenzione all'INAF sottoscrivendo l'apposito Atto di cessione (allegato A). Per contro, l'INAF riconosce all'inventore il 50% dei proventi o dei canoni derivanti da ogni operazione di sfruttamento del brevetto.

3. L'inventore ha, altresì, facoltà di cedere in proprietà all'INAF i diritti di proprietà su beni immateriali contro pagamento di un corrispettivo che sarà calcolato e versato solo se l'INAF beneficerà del relativo sfruttamento economico.

4. È altresì facoltà dell'inventore non sottoscrivere l'atto di cessione e depositare a proprio nome e a proprie spese domanda di brevetto. In tal caso l'inventore è tenuto a fornire all'Istituto piena e tempestiva informazione in ordine alla domanda di deposito, alle eventuali estensioni, nonché a tutti i contratti da lui stipulati che abbiano ad oggetto l'invenzione o altro trovato brevettato, nonché di eventuali attività di sfruttamento economico diretto dell'invenzione.

5. Ai fini della protezione e sfruttamento dell'invenzione da parte dell'INAF si applicano le disposizioni previste nella Procedura brevetti (allegato B) e nel successivo art. 6, comma 1.

6. Qualora l'inventore decida di vendere a terzi i diritti brevettuali, l'INAF può esercitare su questi un diritto di prelazione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'inventore.

Art. 5.

Obblighi di riservatezza e di comunicazione

1. È fatto obbligo all'inventore (o agli inventori se più di uno) di agire con la massima trasparenza nell'esercizio della sua attività di ricerca e di osservare, nell'interesse proprio e di quello dell'INAF, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti. Tale obbligo è esteso ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse.

2. L'inventore deve, in particolare, comunicare senza ritardo all'INAF ogni invenzione a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto e darne contestuale avviso al direttore della struttura di appartenenza, che è tenuto ad osservare in merito la massima riservatezza.

Capo II

DIRITTI E OBBLIGHI DELL'INAF

Art. 6.

Diritti dell'INAF sui proventi

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 4, del presente regolamento, l'INAF ha diritto a percepire il 40% dei ricavi netti derivanti dalle azioni di sfruttamento del brevetto che l'inventore potrà intraprendere.

2. Almeno il 5%, della percentuale dei proventi spettanti dall'INAF, deve essere corrisposto alla struttura scientifica all'interno della quale la ricerca è stata effettuata e i risultati inventivi conseguiti.

Art. 7.

Obblighi di sfruttamento e di riservatezza

1. Nell'ipotesi di cui al precedente art. 4, comma 2, l'INAF è tenuta a sfruttare il brevetto attraverso gli strumenti contrattuali che riterrà più opportuni, fatto salvo l'obbligo di riservatezza.

Art. 8.

Mancata attuazione dell'invenzione

1. Qualora l'inventore o i suoi aventi causa, trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'INAF acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Art. 9.

Brevettazione e mantenimento del brevetto

1. L'INAF può conferire a studi di consulenza sulla proprietà industriale, nazionali o esteri, individuati per competenza ed affidabilità, l'incarico di deposito del brevetto in Italia e all'estero, con conferimento di rappresentanza.

2. La richiesta di deposito della domanda di brevetto e di eventuali estensioni territoriali dello stesso, dovranno essere sottoposte all'UIT che, dopo aver sentito i suoi organi di governo, emetterà un parere in base alla valutazione delle opportunità e della convenienza economica.

3. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento incombono sull'INAF ogni genere di onere e spese inerenti l'ottenimento del brevetto ed il suo mantenimento in vigore.

TITOLO III

BREVETTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA FINANZIATA DA TERZI

Capo I

CONVENZIONI E CONTRATTI DI RICERCA

Art. 10.

Titolarità del brevetto

1. Nel caso di ricerche finanziate, anche solo in parte da terzi, la titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile spetta all'INAF. L'esercizio di tali diritti avverrà in conformità dei contratti e delle norme applicabili al finanziamento.

Art. 11.

Contratti di ricerca

1. Nel caso in cui l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di contratti di ricerca con privati, o nell'ambito di programmi di ricerca nazionali, comunitari o internazionali, si applicano ad essa le specifiche disposizioni normative e contrattuali.

2. Il personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dovrà rispettare la disciplina prevista dai contratti, di cui al comma 1, e sottoscrivere una dichiarazione in cui riconosce che i beni immateriali derivanti dall'attività svolta sono di esclusiva proprietà dell'INAF e in cui accetta di rispettare tutti gli obblighi previsti nel contratto stipulato dall'Ente.

TITOLO IV

BREVETTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DIVERSA DA QUELLA DI RICERCA

Capo I

Art. 12.

Normativa applicabile

1. I diritti di proprietà sui beni immateriali dei soggetti indicati nell'art. 1, commi 2 e 3, ottenuti al di fuori dell'attività di ricerca, così come definita nell'art. 2 comma 1, restano sottoposte, ove ne sussistano le condizioni, alla disciplina prevista dall'art. 2584 e seguenti del codice civile e dall'art. 64 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30.

TITOLO V

DIRITTI DERIVANTI DALLE OPERE D'INGEGNO

Capo I

DIRITTI E OBBLIGHI DELL'AUTORE

Art. 13.

Paternità dell'opera

1. I soggetti indicati nell'art. 1, commi 2 e 3, hanno diritto ad essere riconosciuti autori o coautori delle opere dell'ingegno derivanti dall'attività svolta presso l'INAF, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'ente e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate.

2. Qualora l'INAF sostenga, in tutto o in parte, le spese di pubblicazione ha diritto esclusivo di sfruttamento economico, salvo quanto diversamente stabilito con l'autore e con terzi finanziatori.

3. In ogni caso l'INAF è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o banca dati, creata dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Disciplina contrattuale ed entrata in vigore

1. Sono fatte salve, per il personale contrattualizzato, le norme del contratto collettivo di lavoro vigente.

2. Il presente regolamento sarà sottoposto, a norma del combinato disposto dell'art. 18 del decreto legislativo n. 138/2003 e dell'art. 8 della legge n. 168/1989, all'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI AL BREVETTO

Tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in .... , via .... codice fiscale ...., partita .... (di seguito, per brevità, «INAF») in persona del suo rappresentante legale, prof. .... e il .... nato a....................... il.......................... e residente a .... via .... codice fiscale .... (di seguito, per brevità, «il titolare»)

Premesso

che INAF è ente nazionale di ricerca con il compito di promuovere, programmare, coordinare ed effettuare ricerche sia di base che tecnologiche nel campo della astrofisica, della fisica cosmica e nei campi affini, con riferimento anche alla scienza e tecnologia dei materiali, alla tecnologia avanzata;

che il titolare nell'ambito di .... ha raggiunto e realizzato un « ....» (qui di seguito «invenzione») suscettibile di domanda di brevetto;

che il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 all'art. 65, comma 1, dispone che «quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione» ed al comma 3 che «in ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta percento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione ...»;

che l'INAF è istituzionalmente impegnato nello sforzo di trasferire i risultati della ricerca nel mondo produttivo delle piccole e medie imprese e della grande azienda;

che l'INAF ha approvato il regolamento sui diritti di proprietà industriale acquisibili mediante brevettazione e sui diritti derivanti dalle opere di ingegno;

che è intenzione delle parti disciplinare, secondo le modalità nel seguito specificate e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento suddetto, la concessione da parte del titolare all'INAF dei diritti allo stesso derivanti per effetto della summenzionata legge 30/2005;

tutto ciò premesso e considerato, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Premesse

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2.

Oggetto del contratto

2.1. Il titolare cede a INAF, che accetta, ogni diritto di sfruttamento economico relativo all'invenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1472 del codice civile e della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 30/2005 alle condizioni nel seguito specificate.

Art. 3.

Obblighi delle parti

3.1. L'INAF si impegna:

a) ad esaminare i requisiti di brevettabilità dell'invenzione verificando lo stato dell'arte con l'aiuto delle banche dati (in particolare Delphion, Espacenet, US Patent Office), redigendo una scheda di valutazione discussa con gli inventori secondo una procedura che assicuri il massimo impegno di riservatezza;

b) a proteggere, avvalendosi della collaborazione di studi professionali, le invenzioni brevettabili, elaborando la corretta strategia di protezione, scrivendo e depositando domande di brevetto nazionali ed estere;

c) a sostenere tutte le spese e le tasse, in ogni tempo in Italia o all'estero, in relazione alle domande di brevetto e/o brevetti (di seguito definite «il brevetto») rivendicanti l'invenzione;

d) ad intraprendere azioni volte allo sfruttamento commerciale del brevetto, ricercando partner industriali, conducendo le negoziazioni per la concessione di licenze o la cessione del brevetto, avviando progetti congiunti con le imprese.

3.2. Il titolare si impegna ed obbliga:

a) a riconoscere che l'INAF ha il pieno ed incondizionato diritto, irrevocabile ed esclusivo, ad agire in proprio nome e conto per depositare domande di brevetto in Italia e all'estero relative all'invenzione attraverso le modalità che l'INAF riterrà più opportune a suo insindacabile giudizio;

b) a riconoscere che l'INAF ha il diritto pieno, irrevocabile ed esclusivo ad agire in proprio nome e conto per il migliore sfruttamento industriale e commerciale ed attuazione del brevetto, ed in particolare di stipulare ogni meglio visto accordo, ivi compresi accordi costitutivi di diritti anche reali di godimento e/o di garanzia, contratti di licenza con o senza esclusiva anche ultranovennali, per attribuire a terzi diritti anche esclusivi di sfruttamento del brevetto;

c) a collaborare con INAF fornendo tutte le informazioni anche documentali necessarie al fine del deposito di valide domande di brevetto in Italia ed all'estero relative all'invenzione.

Art. 4.

Violazione

4.1. Tutti gli atti e/o contratti posti in essere dal titolare, in violazione degli obblighi stabiliti a suo carico, si riterranno non efficaci ed inopponibili all'INAF perché stipulati in violazione a degli obblighi assunti dal titolare nei confronti di INAF, quindi in carenza del potere di disporre del diritto di brevetto ormai ceduto a INAF, fermo restando quanto previsto *infra*, *sub* art. 9.

Art. 5.

Compensi

5.1. INAF riconoscerà al titolare il 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione che potrà conseguire direttamente, o indirettamente dall'attuazione e/o dallo sfruttamento industriale del brevetto, al netto delle spese di deposito e mantenimento dello stesso. Detta percentuale del 50% sarà commisurata alla quota di proprietà dei diritti sull'invenzione che il titolare stesso possiede.

5.2. A tal fine l'INAF darà notizia al titolare delle condizioni economiche contenute negli accordi o contratti che avrà stipulato con altri soggetti fornendogli su richiesta copia della relativa documentazione.

Art. 6.

Modalità dei pagamenti

6.1. Il pagamento delle somme previste dall'art. 5 avverrà immediatamente dopo la riscossione da parte di INAF del corrispettivo derivante dallo sfruttamento dell'invenzione e comunque non oltre centoventi giorni da tale pagamento.

Art. 7.

Penali

7.1. In ogni e ciascun caso di inadempimento del titolare agli obblighi previsti a suo carico rispettivamente dai precedenti articoli 3.2 e 4 sarà dovuta dal titolare medesimo a titolo di penale una somma di euro 2500,00 nei casi di cui sopra, fatto salvo ogni altro diritto spettante all'INAF ai sensi di legge e di contratto, nonché il diritto al risarcimento del danno ulteriore ed il diritto di richiedere l'esecuzione della prestazione dovuta dal titolare in deroga all'art. 1383 del codice civile.

Art. 8.

Disposizioni varie

8.1. L'inerzia di una parte nell'esercizio dei diritti riconosciuti dal presente contratto non comporta rinuncia all'esercizio né disposizione dei medesimi diritti né rinuncia alla facoltà di avvalersene in casi futuri.

8.2. Il presente contratto non potrà in alcun modo essere modificato se non per atto scritto con il consenso di entrambe le parti.

Art. 9.

Notifiche e comunicazioni

9.1. Tutte le notifiche e comunicazioni previste dal presente contratto, salvo quanto specificamente previsto nello stesso, saranno effettuate per iscritto e saranno spedite, per corriere internazionale, posta espresso, telefax o altro mezzo che possa dimostrarne l'avvenuta ricezione, alle parti ai loro rispettivi indirizzi come di seguito riportati:

per l'INAF: alla c.a. dott......................., via .... ,
per il titolare:...................................... via ....
numero telefax.................................. alla c.a.................................
o a quel diverso indirizzo che sia stato previamente comunicato nelle forme di cui sopra all'altra parte. Tutte le notifiche e comunicazioni conformi alla presente disposizione si intenderanno effettuate alla data di ricezione.

Art. 10.

Legge applicabile

10.1. Il presente accordo è retto, regolato e deve essere interpretato secondo le leggi e i regolamenti dell'INAF per tutto quanto non previsto dal presente contratto e ove compatibili con esso.

Art. 11.

Controversie

11.1. Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente contratto saranno risolte ricorrendo ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Roma.

Luogo, data

INAF

Il titolare

A mente dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (oggetto del contratto), 3 (obblighi delle parti), 4 (violazione), 5 (compensi), 6 (modalità dei pagamenti), 7 (penali), 11 (controversie) del presente contratto.

Luogo, data

INAF

Il titolare

PROCEDURA ESAME BREVETTI INAF

Le proposte di brevetto sono sottomesse all'UIT per la loro valutazione e approvazione.

Primo deposito.

Le richieste di brevetto devono essere preparate compilando e seguendo attentamente le indicazioni contenute nel modulo Richiesta di esame.

È importante che tale documento sia redatto con estrema cura poiché su questo è impostato l'esame di brevettabilità dell'invenzione.

Il coordinatore del gruppo degli inventori deve inviare la documentazione all'Ufficio per l'Innovazione Tecnologica in formato elettronico all'indirizzo: segreteria@uit.inaf.it

L'UIT delibera se brevettare (o proteggere in altro modo).

Nel caso di valutazione positiva il presidente firma la domanda di deposito brevetto.

Rinnovo di brevetto esistente.

Le domande di brevetto/i sono rinnovati automaticamente per i primi tre anni a partire dalla data di deposito, a meno che non venga deciso altrimenti dal titolare del brevetto. Per il quarto e quinto anno l'UIT:

comunica la scadenza ai ricercatori e richiede motivazione per rinnovo basata anche sugli sviluppi dei rapporti con le imprese e sul grado di avanzamento della tecnologia;

raccoglie informazioni sullo stato di avanzamento della tecnologia;

decide se il brevetto deve essere mantenuto in vita e informa il direttore generale.

Dal quinto anno in poi i brevetti sono rinnovati soltanto se è attivo un rapporto con l'industria.

Estensioni estere di domande di brevetto italiano.

L'UIT:

richiede agli inventori un parere sull'estensione estera motivato da considerazioni tecniche ed economiche;

nuova ricerca in letteratura (brevettuale);

esamina lo stato di avanzamento della tecnologia con particolare riferimento ai documenti brevettuali;

redige un rapporto finale sull'estensione estera indicando tempi, costi, paesi d'estensione, rapporti con l'industria;

decide se brevettare all'estero. In tal caso il presidente firma la domanda di deposito all'estero.

Ricevuta da:

RICHIESTA DI ESAME

Domanda n.

1. TITOLO DELL'INVENZIONE (sufficientemente descrittivo)

Italiano____**Inglese**____
____

2. INVENTORI (per favore, indicare quanto segue)

a) Il Coordinatore1:nome____________________cognome______________________________
nato a ______________, il ______cittadinanza__________,posizione__________________
Indirizzo (residenza):____,Tel.__________
Indirizzo (lavoro):_______________________________, Tel.__________, Fax__________
e-mail ____________________________
data ______________, **firma** ___________________________.

b)nome____________________cognome______________________________
nato a ______________, il ______cittadinanza__________,posizione__________________
Indirizzo (residenza):____,Tel.__________
Indirizzo (lavoro):_______________________________, Tel.__________, Fax__________
e-mail ____________________________
data ______________, **firma** ___________________________.

c)nome____________________cognome______________________________
nato a ______________, il ______cittadinanza__________,posizione__________________
Indirizzo (residenza):____,Tel.__________
Indirizzo (lavoro):_______________________________, Tel.__________, Fax__________
e-mail ____________________________
data ______________, **firma** ___________________________.

d)nome____________________cognome______________________________
nato a ______________, il ______cittadinanza__________,posizione__________________
Indirizzo (residenza):____,Tel.__________
Indirizzo (lavoro):_______________________________, Tel.__________, Fax__________
e-mail ____________________________
data ______________, **firma** ___________________________.

e)nome____________________cognome______________________________
nato a ______________, il ______cittadinanza__________,posizione__________________
Indirizzo (residenza):____,Tel.__________
Indirizzo (lavoro):_______________________________, Tel.__________, Fax__________
e-mail ____________________________
data ______________, **firma** ___________________________.

3. DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE (preparare allegato):

1. Titolo e abstract ;
2. Obiettivi della ricerca pregressa all'invenzione;
3. Stato dell'arte e limiti delle soluzioni già note;
4. Descrizione tecnica dettagliata dell'invenzione - completa di disegni, esempi, test di laboratorio, dimostratori;
5. Elenco dettagliato delle caratteristiche considerate innovative e conseguenti vantaggi;
6. Possibili sviluppi futuri;
7. Fornire i risultati delle eventuali prove di laboratorio effettuate sull'invenzione;
8. Elenco brevetti o pubblicazioni affini (allegare copia dei più significativi);
9. Parole chiave che meglio individuano l'invenzione (in inglese).

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

1. Quali sono gli enti potenzialmente coinvolti nel deposito della domanda di brevetto (enti di ricerca,università, industrie, privati, ecc.)?
2. Fornire, a titolo indicativo, le percentuali di partecipazione dei soggetti di cui al punto precedente.
3. Quando è stata concepita l'invenzione? E' stata sviluppata all'interno di progetti di ricerca? Se sì, quali.
4. Sono stati pubblicati articoli che descrivono anche parzialmente l'invenzione? Vi sono state presentazioni orali o scritte? Se sì, dove e quando;
5. Quali sono le industrie (anche potenziali) interessate ad acquisire i diritti di sfruttamento dell'invenzione?
6. Quali accordi sono stati stipulati con tali industrie?

06A07590

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.

Tutti i progetti esecutivi di opere e/o lavori edilizi, nonché di impianti tecnologici complementari redatti dagli uffici tecnici dell'INAF e sue strutture decentrate, devono contenere tra le somme a disposizione dell'amministrazione una quota di incentivazione nel limite massimo dell'1,5% del totale dei lavori a base d'asta, stabilita dal presente regolamento in base alle seguenti classi di importo:

a) per progetti di importo fino a euro 750.000 il fondo è attribuito in ragione dell'1,5%;

b) per progetti di importo compreso tra euro 750.000 e euro 3.000.000 il fondo è attribuito in ragione dell'1,4%;

c) per progetti di importo compreso tra euro 3.000.000 e euro 6.000.000 il fondo è attribuito in ragione dell'1,3%;

d) per progetti di importo superiore a euro 6.000.000 il fondo è attribuito in ragione dell'1,2%.

Art. 2.

Per i progetti i cui importi sono indicati ai paragrafi *b), c), d)* dell'art. 1 del presente regolamento dovrà considerarsi una maggiorazione delle percentuali fino al raggiungimento dell'aliquota massima dell'1,5% qualora si ravvisi una delle cause di complessità di seguito indicate:

1) multidisciplinarità del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti, strutture, studi, prove);

2) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

3) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

Art. 3.

Qualora la struttura tecnica interna dell'amministrazione partecipi soltanto parzialmente alle attività previste dall'art. 18, comma 1 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto alcune di queste sono affidate a professionisti esterni, le relative quote parti dell'incentivo corrispondenti alle specifiche prestazioni non svolte costituiscono economie.

Art. 4.

Il responsabile unico del procedimento (RUP), come definito dall'art. 7 della legge n. 109/1994 in relazione ad ogni singola opera:

propone l'ammontare della somma incentivante specifica;

assegna i compiti e le funzioni al personale tecnico-amministrativo dipendente;

e propone la ripartizione per ciascun soggetto dell'importo «per opera» della quota incentivante.

Art. 5.

Il direttore/dirigente della struttura cui afferisce il responsabile del procedimento (RUP) attesta la congruità dell'ammontare dell'incentivo di ciascuna opera come proposto dal responsabile stesso, conferma le assegnazioni ai vari ruoli del personale tecnico-amministrativo nonché le ripartizioni «per opera» della quota incentivante.

Art. 6.

La ripartizione dell'incentivo avverrà per ogni singolo lavoro pubblico in base alle percentuali di seguito riportate, che sono riferite alle singole fasi del processo attuativo dell'intervento:

a) attività del responsabile unico del procedimento (comprese le attività di indirizzo, coordinamento, controllo, verifiche, invio di dati, ecc.): percentuale del 25%;

b) redazione del progetto preliminare (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati): percentuale del 10%;

c) redazione del progetto definitivo (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati): percentuale del 22%;

d) redazione del progetto esecutivo (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati): percentuale del 16%;

e) attività di coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione e redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità firmando i relativi elaborati): percentuale del 3%;

f) direzione dei lavori, contabilità (da attribuire al tecnico o ai tecnici appositamente incaricati che firmano i documenti contabili ed al personale che eventualmente svolge le funzioni di direttore operativo e di ispezione di cantiere): percentuale del 14%;

g) collaudazione tecnico-amministrativa, collaudazione statica dei lavori e certificazione regolare esecuzione (da attribuire al tecnico o ai tecnici che firmano i documenti previsti dalle disposizioni normative): percentuale del 10%;

Art. 7.

Le predette quote si applicano anche nel caso di redazione di perizie di variante e suppletive per il solo importo delle stesse.

Le quote relative alla progettazione non sono ripartite o se ripartite sono in ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)* della legge n. 109/1994.

Art. 8.

Nel caso di ricorso alla progettazione affidata all'esterno si eroga la sola quota di cui all'art. 6, paragrafi *a)* (responsabile del procedimento e responsabile dei lavori), e, se del caso, *g)* (collaudo).

Art. 9.

Le incentivazioni ripartite come ai precedenti articoli saranno corrisposte dalla struttura di appartenenza nei tempi di seguito riportati:

incentivo di cui all'art. 6, paragrafo *b), c), d), e)*: all'aggiudicazione dei lavori;

incentivi di cui all'art. 6, paragrafi a) *f), g)*: al termine dei lavori;

Art. 10.

Le erogazioni delle incentivazioni ai soggetti interessati di cui al presente regolamento, costituite da una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara, sono da considerarsi al lordo degli oneri riflessi (IRAP e contributi assistenziali e previdenziali).

L'attività professionale che dà luogo alla corresponsione dell'incentivo deve essere svolta dal personale dipendente nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.

Gli importi occorrenti ai fini della corresponsione degli incentivi ai dipendenti verranno prelevati direttamente sulla quota degli stanziamenti annuali di bilancio per lavori pubblici (intendendo per lavori pubblici i progetti esecutivi di opere e/o lavori edilizi, nonché di impianti tecnologici complementari) ai sensi del combinato disposto degli articoli 18, comma 1, e 16, comma 7, della legge n. 109/2004; per gli atti di pianificazione l'Amministrazione provvederà ad inserire, caso per caso, appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 11.

Sono a carico dell'amministrazione gli oneri occorrenti per il pagamento delle polizze assicurative a copertura delle responsabilità dei dipendenti incaricati della progettazione delle opere di cui all'art. 6, lettere *b), c), d), e)*, ai sensi dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli interventi approvati e/o in corso di esecuzione successivamente alla data di sua entrata in vigore.

Per la copertura ditali incentivi si provvederà attingendo dai quadri economici dei singoli progetti e pianificazioni o, per i lavori in corso il cui quadro economico già non prevedesse tali incentivi, mediante l'integrazione dello stesso quadro.

Art. 13.

Le spese necessarie per le attività oggetto del presente regolamento rientrano nell'ambito delle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e spese di gestione, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie allo svolgimento dell'incarico stesso.

Ricadono tra le suddette spese anche gli eventuali rilievi, sondaggi geologici, valutazioni geotecniche, prove tecnologiche fatte all'esterno o all'interno per supportare la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo.

06A07591

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5° del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione per metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoindicate imprese, già titolari di marchio di identificazione per metalli preziosi di cui alle Norme sopra citate, hanno cessato la propria attività di fabbricazione di oggetti in metalli preziosi, connessa all'uso dei marchi stessi, ed hanno provveduto a restituire tutti i punzoni in loro dotazione alla Camera di Commercio di Pisa che, riconosciutane la autenticità, ha provveduto al ritiro degli stessi per la successiva deformazione.

Marchio	Denominazione	Sede
28 - PI	Banino Jorge Luis	via Santa Cecilia, 21 - Pisa
76 - PI	KOINÈ Laboratorio orafo di Bartolini Giulia	Piazza del Popolo, 16/17 - San Miniato (Pisa)

Pertanto, con rispettive determinazioni n. 296 e n. 297 del 22 giugno 2006, il Segretario generale ha disposto la cancellazione delle imprese medesime dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullamento dei relativi marchi.

06A07565

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-189) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.